

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 428

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIBAUDO, ORFINI, FASSINA, FRAGOMELI, PEZZOPANE, PINI, ZAN

Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato

Presentata il 28 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di un cambiamento rispetto all'incompatibilità tra la subordinazione — o la parasubordinazione — e la professione di avvocato è emersa da tempo. Si sono infatti susseguite in questi anni, prima e dopo l'approvazione della legge n. 247 del 2012, istanze e proposte redatte da diverse associazioni forensi. La norma, contenuta nella legge, che ha introdotto modelli organizzativi comprendenti la partecipazione di soci non iscritti all'albo professionale e i dati che in parallelo giungono sull'iscrizione all'Ordine rendono più urgente una revisione dell'ordinamento della professione forense, che riconosca la figura dell'avvocato dipendente al fine di impedire il peggioramento delle sue condizioni di lavoro, predisponendo adeguati strumenti di tutela.

La situazione odierna degli studi legali è fatta di avvocati titolari degli studi, denominabili *domini*, e di avvocati che di questi sono di fatto dipendenti che, per compensi molto più bassi, a volte ridotti a poche centinaia di euro al mese, lavorano senza tutele o come collaboratori con partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Tale situazione maschera, in realtà, l'occultamento di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Infatti in questi rapporti possono essere facilmente individuati tutti gli indici elaborati dalla giurisprudenza presuntivi della subordinazione, come la soggezione al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro, il *dominus*. Se però, da un lato, vi sono tutti gli indici presuntivi del rapporto di subordinazione, dall'altro, naturalmente, non c'è

un contratto e molto spesso nemmeno un'adeguata retribuzione.

In Francia sono definiti avvocati « *sans papier* ». In Italia forse la definizione migliore è proprio quella di precari, perché da un momento all'altro il rapporto di lavoro, che di fatto è un rapporto di lavoro subordinato, può cessare e può cessare per qualsiasi motivo, anche senza preavviso e, sempre da un momento all'altro, questi lavoratori possono ritrovarsi senza lavoro, senza diritti e senza garanzie, con la quasi impossibilità di riconvertirsi o di reinventarsi, specialmente a quaranta o cinquanta anni.

Per assurdo, negli studi legali questa dinamica è stata consentita e addirittura favorita proprio dalla legge n. 247 del 2012 che, all'articolo 18, comma 1, lettera *d*), prevedendo l'incompatibilità dell'esercizio della professione « con qualsiasi attività di lavoro subordinato », ha di fatto impedito la contrattualizzazione del rapporto di lavoro.

Si tratta di una realtà amara che riguarda moltissimi professionisti i quali, da un lato, hanno un trattamento lavorativo equivalente o spesso peggiore di quello riservato a un normale impiegato ma, dall'altro, hanno gli stessi oneri fiscali e previdenziali del loro datore di lavoro. Questi avvocati precari rappresentano una distorsione del sistema che è unica in Italia, perché di fatto sono dipendenti di altri avvocati ma non hanno né le garanzie e le tutele previste per i normali lavoratori subordinati, né i vantaggi e le libertà tipicamente riconducibili alla libera professione. Questa incompatibilità con la subordinazione infatti esiste solo per loro, nulla di simile o anche solo di paragonabile è previsto per gli altri professionisti come ad esempio i medici, gli architetti, gli ingegneri, i commercialisti e i consulenti del lavoro, ognuno dei quali può essere assunto come dipendente da un altro professionista esercente la medesima attività lavorativa.

La presente proposta di legge ha dunque l'obiettivo di far cessare questa situazione e di garantire a questi avvocati il giusto riconoscimento e la giusta tutela legislativa, modificando l'articolo 19 della legge n. 247

del 2012 e introducendo un'ulteriore deroga al regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 18 della medesima legge.

Si prevede infatti di far decadere l'incompatibilità tra la professione forense e il lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense.

Non si tratta, quindi, di permettere che un avvocato possa essere assunto per un qualsiasi tipo di lavoro da un qualunque datore di lavoro, essendo la proposta di legge rivolta solo agli avvocati che lavorano come tali negli studi legali di altri avvocati.

Si aprirebbero così le porte alla contrattazione collettiva per la definizione di tutti gli aspetti del nuovo rapporto di lavoro. Sul punto si segnala l'esistenza del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli studi professionali, la cui applicabilità agli avvocati dipendenti è appunto subordinata all'eliminazione dell'anzidetta incompatibilità.

La presente proposta di legge innescherebbe altri effetti virtuosi come quelli di valorizzare le collaborazioni genuine, disincentivare la concorrenza sleale, la strumentalizzazione della partita IVA e la simulazione di rapporti di lavoro subordinati nonché razionalizzare le modalità organizzative della professione forense, rendendo più chiari lo stato della categoria e le modalità con cui ogni suo componente esercita la propria attività lavorativa. Non è obiettivo della proposta di legge obbligare alcun avvocato a essere dipendente. Al contrario, la sua approvazione indirizzerebbe le collaborazioni tra liberi professionisti sul binario di una sana e auspicabile collaborazione liberamente scelta tra due lavoratori autonomi.

L'eliminazione dell'incompatibilità risolve alcuni problemi, ma impone la discussione di altri a essa connessi. Ci si riferisce alla questione della previdenza e alla ripartizione del relativo carico contri-

butivo tra avvocato datore di lavoro e avvocato dipendente, al diritto di esclusiva e alla definizione stessa di avvocato dipendente, parasubordinato o collaboratore autonomo, anche al fine di mantenere inalterata la natura di professione intellettuale, indipendente e liberale. Per questo l'articolo 2 prevede appositi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per risolvere tutte le questioni che l'articolo 1 apre.

Tali decreti sono emanati a seguito del confronto con le parti sociali, con il Con-

siglio nazionale forense, con l'Organismo congressuale forense, con la Cassa forense, ciascuno per le proprie competenze, e con le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come più rappresentative a livello nazionale dal Congresso nazionale forense. Il coinvolgimento delle associazioni è imprescindibile, atteso che la loro diffusione capillare sul territorio e la volontarietà e libertà nella scelta di aderirvi garantiscono una reale rappresentanza dei lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. L'incompatibilità non si verifica per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense. All'avvocato si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Nel caso in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al committente non contengano disposizioni in materia di compenso, quest'ultimo è comunque proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione da eseguire, avendo riguardo all'impegno temporale richiesto da essa e alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al committente con riferimento alle figure professionali di competenza e di esperienza analoghe a quelle dell'avvocato ».

ART. 2.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, a seguito del confronto con le parti sociali, con il Consiglio nazionale forense, con l'Organismo congressuale forense, con la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ciascuno per le proprie competenze, e con le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come più rappresentative a livello nazionale dal Congresso nazionale forense, entro novanta


giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti:

a) stabilisce l'obbligo da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di determinare gli importi e le modalità di versamento della contribuzione per gli avvocati con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, posta per almeno i due terzi a carico del datore di lavoro che, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale tenendo conto di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere ovvero dei diversi rapporti di lavoro avuti dall'avvocato dipendente o parasubordinato nel corso dell'anno, qualora esistenti, e applicando il principio dell'automaticità delle prestazioni;

b) definisce i parametri in base ai quali considerare una monocommittenza come lavoro subordinato o come lavoro parasubordinato, ovvero come lavoro autonomo, utilizzando indicatori quali la durata temporale del rapporto, la presenza di una postazione fissa presso il datore di lavoro o il committente, la partecipazione ai risultati economici dell'attività, la previsione e l'eventuale indennizzo di clausole di esclusività.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0005500

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2334

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **DI SARNO**

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di
accesso alla professione forense

Presentata il 13 gennaio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge intende modificare la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, introdotta dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, che appare censurabile sotto molteplici profili. Infatti, sebbene la legge abbia cercato di favorire l’accesso e la permanenza nella professione di avvocato dei soggetti più meritevoli e di coloro che la esercitano effettivamente e di garantire una loro migliore qualificazione e preparazione, nonché una maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini e un più incisivo controllo sulla correttezza delle procedure di esame, la stessa legge, in concreto, ha peggiorato la posizione dei giovani praticanti e professionisti che, a causa delle nuove norme, sono oggi vessati da una serie di misure che ne condizionano la libertà e l’indipendenza nell’esercizio della professione.

In primo luogo, la legge n. 247 del 2012, con la previsione, all’articolo 43, della fre-

quenza obbligatoria e con profitto dei corsi di formazione quale ulteriore specifico requisito vincolante da assolvere durante lo svolgimento del tirocinio professionale al fine di accedere all’esame di abilitazione alla professione forense, ha introdotto un rilevante ostacolo all’effettivo esercizio della libera professione.

Questa previsione, infatti, rende ancora più oneroso l’accesso dei giovani alla professione di avvocato, ulteriormente aggravato dai costi economici richiesti per la frequenza dei corsi prescritti. Inoltre, queste disposizioni, prevedendo un esame di abilitazione più complesso rispetto al passato, contrastano totalmente con quanto stabilito dalla stessa legge all’articolo 1, comma 2, lettera *d*), che recita: « [l’ordinamento forense] favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito ».

Tutto ciò evidenzia le gravi ricadute negative sulla scelta di intraprendere la carriera forense, con la conseguenza che molti giovani rinunciano a tale carriera a causa dei costi e dei maggiori oneri che la nuova disciplina implica: ulteriori obblighi per il praticante che, invece di accrescere la sua formazione, sottraggono tempo a quella che dovrebbe essere la sua principale attività formativa, cioè la pratica svolta presso uno studio legale.

In secondo luogo, occorre evidenziare la discutibile disciplina prevista dall'articolo 46 della legge n. 247 del 2012 in materia di esame di Stato. L'articolo introduce una rilevante novità nella parte in cui stabilisce che « Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali » (comma 7), vietando espressamente l'uso dei cosiddetti « codici commentati », precedentemente utilizzati per l'esame, con l'effetto di rendere particolarmente difficoltosa la redazione dei relativi elaborati scritti, equiparando le modalità di svolgimento dell'esame alle prove normalmente previste nei concorsi per l'accesso al pubblico impiego.

La presente proposta di legge, quindi, interviene sulla disciplina vigente al fine di creare le condizioni per un accesso alla professione più vicino alle esigenze dei liberi professionisti che entrano nel mercato del lavoro. Le modifiche introdotte ottimizzano i tempi e le risorse, prevedono prove scritte sulle materie relative all'ambito di specializzazione scelto e diminuiscono il numero delle materie delle prove orali.

Per quanto concerne le prove scritte, si ritiene sufficiente la redazione di un parere (scelto tra le seguenti materie: diritto civile, penale e amministrativo) e di un atto (scelto tra le seguenti materie: diritto civile, penale, amministrativo e costituzionale).

In tal modo, le prove scritte risultano attinenti al reale percorso formativo svolto all'interno dello studio professionale dal praticante avvocato che, spesso, redige atti in una materia specifica, in relazione all'ambito di specializzazione dello studio professionale stesso.

Inoltre, si prevede che i voti espressi dalla commissione di esame siano adegua-

tamente motivati, al fine di garantire la trasparenza nella correzione degli elaborati.

Per ciò che concerne la prova orale, il numero elevato delle materie (spesso non collegate al profilo formativo e pratico del candidato) e il poco tempo a disposizione tra la correzione degli elaborati scritti e la data degli esami orali non consentono al candidato di prepararsi in modo adeguato e lo obbligano a studiare delle materie che spesso hanno poca attinenza con la sua formazione pratica all'interno dello studio.

Le prove orali attualmente previste, che comprendono materie che esulano dal percorso pratico, tendono ad avvicinarsi di più al percorso universitario che non al profilo sostanziale e pratico richiesto per un esame di abilitazione all'esercizio di una libera professione.

Per tale ragione, la presente proposta di legge prevede che le materie della prova orale siano ridotte a quattro: ordinamento e deontologia forensi, diritto processuale civile o diritto processuale penale e altre due materie scelte del candidato.

Altre novità introdotte sono la possibilità di sostenere la prova orale una seconda volta qualora il primo tentativo abbia avuto esito negativo e di consentire al candidato di sostenere l'esame anche nella sede della corte di appello del distretto nel quale ha fissato la sua residenza da almeno ventiquattro mesi.

La presente proposta di legge interviene anche sui profili inerenti allo svolgimento della pratica forense stabilendo, in particolare, la facoltà per il praticante di frequentare corsi di formazione.

Ulteriori modifiche riguardano il divieto di assumere praticanti nei propri studi da parte di avvocati cancellati o radiati dall'albo, sospesi dall'esercizio professionale, oggetto di procedimenti o sanzioni disciplinari ovvero che ricoprono determinate cariche.

Infine, si prevede che il compenso economico del praticante avvocato sia stabilito in relazione alla quantità e alla qualità del contributo da esso dato e non possa essere inferiore agli importi minimi fissati ogni anno dal Ministro della giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, di contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato, finalizzato a fargli conseguire le conoscenze e le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato, a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche e, con riferimento all'attività da svolgere in studi legali privati e uffici legali di imprese e di enti pubblici, a fargli acquisire le competenze minime sui processi di amministrazione e di gestione dello studio o dell'ufficio. Per la prestazione dell'attività di tirocinio il praticante avvocato ha diritto a un compenso economico proporzionato alla quantità e alla qualità del contributo dato all'attività e, comunque, non inferiore nel minimo agli importi stabiliti annualmente con decreto del Ministro della giustizia »;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Non è consentito lo svolgimento del tirocinio presso un avvocato cancellato o radiato dall'albo professionale, tranne che nel caso di reinscrizione al medesimo albo, o interdetto dall'esercizio della professione a seguito di provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, durante il periodo di interdizione, o sospeso dall'attività professionale, anche in via cautelare, fino a quando non sia cessata la sospensione, ovvero nei cui riguardi sia in corso un procedimento disciplinare ai sensi all'articolo 59, o che sia stato oggetto di sanzioni disciplinari ai sensi dell'articolo 53, anche per comportamenti scorretti nei confronti

di lavoratori dipendenti, collaboratori, praticanti e tirocinanti, o sia stato oggetto di più segnalazioni anonime, effettuate da soggetti diversi, relativamente ai predetti comportamenti. Non è inoltre consentito lo svolgimento del tirocinio presso i professionisti che sono membri o che si candidano a essere membri del consiglio dell'ordine circondariale forense, del CNF o del consiglio distrettuale di disciplina forense, nei sei mesi antecedenti la data di inizio delle elezioni, per la durata degli incarichi e nei sei mesi successivi alla cessazione da ogni funzione a essi attinente, fatti salvi i tirocini precedentemente iniziati fino al loro completamento. La violazione delle disposizioni del periodo precedente costituisce causa di incompatibilità con gli incarichi di cui al medesimo periodo, determina la decadenza automatica da essi o, se successiva alla cessazione dell'incarico, costituisce illecito disciplinare; essa non influisce sulla validità del tirocinio svolto e sui connessi diritti, obblighi e oneri del praticante. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, all'avvocato responsabile si applica una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per sei mesi; nel caso in cui la violazione sia commessa da un avvocato cancellato e radiato dall'albo o soggetto a interdizione o a sospensione dall'attività professionale, la sanzione si applica dal momento della iscrizione all'albo o della cessazione dell'interdizione o della sospensione dall'attività »;

3) al comma 11, le parole: « decorso il primo semestre, possono » sono sostituite dalle seguenti: « decorso il primo mese di tirocinio, devono » e le parole: « e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato » sono soppresse;

b) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il tirocinio consiste nella pratica svolta presso uno studio professionale. Il tirocinante può decidere di frequentare, facoltativamente, anche i corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da

ordini e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge »;

c) all'articolo 45, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « di tirocinio » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero nella sede di corte di appello del distretto in cui ha fissato la residenza anagrafica di cui al secondo comma dell'articolo 43 del codice civile almeno ventiquattro mesi prima della data di presentazione della domanda di iscrizione all'esame »;

d) all'articolo 46:

1) al comma 1, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due »;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Le prove scritte, della durata di sette ore ciascuna e svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia, sono tese a verificare le competenze teorico-pratiche del candidato, con particolare riferimento alla conoscenza del settore del diritto prevalentemente trattato durante la pratica forense e specificato al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'esame di Stato, nonché dei profili di collegamento e di distinzione di esso rispetto alle materie afferenti agli altri settori. Ai fini del presente comma, i settori del diritto sono i seguenti:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo e relative procedure.

2-bis. Le prove scritte di cui al comma 2 hanno per oggetto, rispettivamente, la redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario, da scegliere tra due questioni nella materia di pertinenza del settore indicato dal candidato, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'esame, tra quelli di cui al medesimo comma 2 »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nella prova orale, della durata massima di sessanta minuti, il candidato dimostra la conoscenza delle seguenti materie:

a) ordinamento e deontologia forensi;

b) diritto processuale civile o diritto processuale penale;

c) una materia, scelta preventivamente dal candidato, tra diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo e diritto costituzionale;

d) una materia, scelta preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto tributario, diritto dell'esecuzione civile, diritto privato comparato, diritto internazionale privato, diritto dell'Unione europea, diritto della giurisdizione internazionale, diritto commerciale, diritto dei mercati finanziari, diritto dei consumatori, diritto del lavoro, diritto della contrattazione collettiva, diritto della previdenza sociale, diritto dell'esecuzione penale, diritto penale del lavoro, diritto penale dell'ambiente, diritto penale dell'economia, diritto penale degli enti, ordinamento giudiziario e penitenziario, diritto dell'ambiente, diritto dei contratti pubblici, diritto dei trasporti, diritto dei servizi pubblici, diritto dei beni culturali, diritto e regolazione pubblica dell'economia, normativa sul diritto d'autore, diritto ecclesiastico, disciplina del diritto alla protezione dei dati personali »;

4) al comma 4, le parole: « nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova » sono sostituite dalle seguenti: « nelle due prove scritte, un punteggio complessivo di almeno sessanta punti »;

5) al comma 5, le parole: « La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali » sono sostituite dalle seguenti: « La commissione espone i motivi per i quali le soluzioni proposte in ciascun elaborato sono state ritenute pertinenti o non pertinenti; tali motivi »;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge corredati di commenti e massime della giurisprudenza. Per la redazione dell'atto giudiziario, la commissione fornisce ai candidati un for-

mulario giuridico predisposto ai fini dello svolgimento della prova dal Ministero della giustizia. Le prove devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami »;

7) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

« 12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a centoventi punti.

12-bis. I candidati che non hanno ottenuto nella prova orale il punteggio minimo di cui al comma 12 possono sostenere nuovamente la prova orale, senza sostenere nuovamente le prove scritte, entro dodici mesi dallo svolgimento della medesima prova orale »;

e) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: « designati dal CNF » sono inserite le seguenti: « tra gli iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni e »;

f) l'articolo 49 è abrogato.



18PDL0093400

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2441

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLETTI, BUOMPANE, VILLANI

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di ordinamento della professione forense, e alla legge 12 luglio 2017, n. 113, concernente l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

Presentata il 19 marzo 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende modificare numerose disposizioni introdotte dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la riforma dell'ordinamento della professione forense, ritenute censurabili sotto molti profili.

È innegabile, infatti, che non sia stato centrato il dichiarato obiettivo di riformare la legge professionale per consentire l'accesso e la permanenza nella professione di avvocato ai soggetti più meritevoli e a coloro che esercitano effettivamente la professione, nonché per garantire la loro migliore qualificazione e preparazione, la

maggior trasparenza nei confronti dei cittadini, un più incisivo controllo sulla correttezza e una nuova giurisdizione domestica più indipendente e imparziale.

La riforma del 2012, di fatto, ha finito per aggravare la posizione di molti professionisti che, in ragione delle modifiche introdotte, si trovano oggi vessati da una serie di misure che ne condizionano la libertà e l'indipendenza nell'esercizio della professione senza offrire nel concreto i miglioramenti attesi, specialmente in sede di regolamentazione della stessa professione.

Le contestazioni proponibili sono molte e diverse.

In primo luogo tale riforma, introducendo all'articolo 21 quali requisiti di permanenza nell'albo professionale i parametri della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio della professione forense, ha fortemente limitato la libertà dell'avvocato e aumentato il rischio di un suo prolungato precariato economico.

Se a tale rilievo si aggiunge che, nell'attuale formulazione, la permanenza nell'albo è strettamente legata all'obbligatoria e contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, alla sottoscrizione di una polizza assicurativa – indipendentemente dal reddito prodotto – e alla formazione continua, si comprende bene come larga parte degli avvocati, soprattutto i più giovani o quelli che hanno un volume di affari modesto, siano assoggettati a una vera e propria iniquità che, anche in ragione della crisi economica attuale, di fatto li danneggia a favore degli studi legali più avviati presenti sul mercato.

È pacifico, infatti, che l'aver subordinato l'iscrizione agli albi alla contestuale iscrizione alla Cassa nazionale abbia sostanzialmente introdotto come condizione per l'accesso alla professione un criterio economico, in palese violazione dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, che pone quale unica condizione per l'accesso agli ordini professionali il superamento dell'esame di Stato.

La presente proposta di legge, quindi, interviene sull'attuale disciplina, modificandone alcuni punti sensibili, al fine di assicurare che la permanenza nella professione di avvocato diventi effettivamente una prerogativa di quanti esercitano con coscienza, serietà e competenza la professione e di garantire, nel contempo, una migliore rappresentatività all'interno delle istituzioni forensi.

Tra gli interventi più significativi si menzionano l'abolizione dell'obbligo d'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense quale effetto automatico dell'iscrizione all'albo; l'aboli-

zione dell'obbligo di stipulare una polizza specifica contro gli infortuni propri e dei propri collaboratori; l'eliminazione del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione quale condizione per la permanenza dell'iscritto all'albo professionale.

Peraltro si stabilisce che, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale forense, si provvede alla disciplina del rapporto dipendente o parasubordinato nella professione forense e si stabiliscono, altresì, i criteri relativi alla determinazione del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato svolto in via esclusiva o continuativa presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare; la previsione di un compenso minimo, parametrato, nell'ipotesi di rapporto di natura continuativa ma non esclusiva, alla quantità di lavoro prestato; la compatibilità con l'apertura e tenuta della partita IVA.

Si introducono le ulteriori ipotesi di incompatibilità della professione di avvocato con il ruolo di professore universitario a tempo pieno e con il godimento di un trattamento pensionistico superiore a 40.000,00 euro lordi; al contrario, si eliminano alcune incompatibilità previste dall'articolo 18 della legge n. 247 del 2012: con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma; con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione; con il lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva o in via continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare.

Si introduce inoltre la condizione del superamento della sola prova orale dell'esame di Stato di cui all'articolo 46 della legge n. 247 del 2012 per l'iscrizione ad un albo circondariale dei magistrati ordinari, dei magistrati militari, dei magistrati amministrativi o contabili e degli avvocati dello Stato che abbiano cessato le loro funzioni senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari.

Si elimina la possibilità per gli avvocati di ottenere e di indicare il titolo di specialista all'esito di percorsi formativi biennali o in virtù di una comprovata esperienza in un determinato settore di specializzazione.

Si modifica il divieto di patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione professionale o della ragione litigiosa.

Si vieta di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa nazionale.

Si elimina, tra i compiti e le prerogative del consiglio dell'ordine, la previsione concernente l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti, l'organizzazione di scuole o corsi di specializzazione, nonché il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale o sulla formazione continua degli avvocati.

Si estende l'elettorato attivo e passivo al Consiglio nazionale forense a tutti gli avvocati iscritti all'albo circondariale ordinario da almeno due anni e non solo agli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Si garantisce che il Consiglio nazionale forense abbia quale elettorato attivo ciascun singolo iscritto all'ordine, con l'espressione di un voto singolo anche a mezzo di posta elettronica certificata anonimizzata.

Si eleva da due a sei anni, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per reato non colposo, il termine in cui si prescrive la riapertura del giudizio disciplinare nei confronti del professionista a carico del quale sia stata pronunciata la condanna.

Si modifica su base democratica la procedura di nomina dei membri del consiglio distrettuale di disciplina allargando l'elettorato attivo a tutti gli iscritti all'ordine circondariale, sempre garantendo la tutela della parità di genere.

Si rendono più dinamiche e funzionali le sezioni del consiglio distrettuale di disciplina uniformando i collegi giudicanti alla disciplina ordinamentale con un numero di tre giudici per collegio decidente.

Parimenti, da ultimo, si opera in merito all'elezione dei consiglieri dell'ordine circondariale, limitando il voto a due sole preferenze distinte nel genere.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di ordinamento della professione forense)

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3:

1) alla lettera a), dopo le parole: « provvedimenti disciplinari più gravi » sono inserite le seguenti: « , previo superamento della prova orale di cui all'articolo 46 »;

2) alla lettera b), le parole: « Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22 » sono soppresse;

b) all'articolo 4-bis:

1) al comma 1, le parole: « , a società di capitali o a società cooperative » sono sostituite dalle seguenti: « formate da avvocati iscritti all'albo e »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, secondo periodo, la parola: « soci » è soppressa;

c) l'articolo 9 è abrogato;

d) l'articolo 11 è abrogato;

e) all'articolo 12, i commi 2 e 3 sono abrogati;

f) all'articolo 13, comma 4, le parole: « in tutto o in parte una quota » sono sostituite dalle seguenti: « la totalità ovvero una quota maggioritaria »;

g) all'articolo 15:

1) al comma 1:

1.1) la lettera c) è abrogata;

1.2) alla lettera e), le parole da: « per mancanza » fino a: « della professione » sono soppresse;

1.3) alla lettera *f*), le parole: « , comportante la radiazione » sono soppresse;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

h) all'articolo 17, comma 9, la lettera *c*) è abrogata;

i) all'articolo 18, comma 1:

1) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) con il ruolo di professore universitario a tempo pieno; »;

2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) con il godimento di un trattamento pensionistico superiore a 40.000 euro lordi »;

3) alla lettera *d*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione del lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva o in via continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare »;

l) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. — (*Disciplina del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense*) — 1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il CNF, si provvede a disciplinare il rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato svolto in via esclusiva o continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare, per la previsione di un compenso minimo, parametrato, nell'ipotesi di rapporto di natura continuativa ma non esclusiva, alla quantità di lavoro prestato,

nonché per l'eventuale apertura e tenuta di una partita IVA »;

m) all'articolo 21:

1) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono abrogati;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote da applicare al reddito degli iscritti ai fini del calcolo dei contributi dovuti e delle eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione per soggetti in particolari condizioni specificamente indicate. È fatto espresso divieto di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Iscrizione alla previdenza forense »;

n) all'articolo 22:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi abbia maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di dieci anni »;

2) il comma 4 è abrogato;

o) all'articolo 29, comma 1, le lettere *d)*, *e)*, *g)* e *i)* sono abrogate;

p) all'articolo 34:

1) al comma 3, il settimo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di parità di voti è preferito il candidato più giovane di iscrizione » e all'ottavo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in un'unica data »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. A ciascun iscritto all'ordine da almeno due anni spetta un singolo voto che può essere espresso anche in via telematica

anonima a mezzo di posta elettronica certificata »;

q) all'articolo 38, comma 1, le parole: « gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori » sono sostituite dalle seguenti: « gli avvocati iscritti all'albo da almeno due anni »;

r) all'articolo 50:

1) al comma 2, dopo le parole: « Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica » sono inserite le seguenti: « a suffragio universale con elettorato attivo degli avvocati iscritti all'ordine circondariale che esprimono un voto singolo con un massimo di due preferenze »;

2) al comma 3, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « tre » e la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due »;

s) all'articolo 56, comma 2, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « sei ».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 12 luglio 2017, n. 113, in materia di elezione dei consigli degli ordini circondariali forensi)

1. Alla legge 12 luglio 2017, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore a due preferenze »;

b) all'articolo 6, il comma 6 è abrogato;

c) all'articolo 10, il comma 5 è abrogato;

d) la tabella A è abrogata.



CAMERA DEI DEPUTATI N. 2722

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ORSO, ASCARI, BUSINAROLO, DORI, GIULIANO,
LOMBARDO, MARTINCIGLIO, SAITTA**

Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato o di un'associazione professionale o una società tra avvocati

Presentata il 15 ottobre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che in Italia i costi di avviamento di uno studio legale sono molto elevati ed è altrettanto noto quanto è difficile per un avvocato appena abilitato formarsi una stabile clientela tale da garantire introiti costanti. È noto, inoltre, che il numero di avvocati risulta sovrabbondante rispetto alla possibilità di assorbimento del mercato della professione. Tale stato di fatto ha causato un *dumping* professionale, con conseguente perdita di potere economico e contrattuale dei singoli avvocati, e la diffusione di forme di esercizio della professione ben lungi dal modello ideale della libera avvocatura.

Nell'attuale realtà italiana convivono due tipi di avvocati: da un lato, i titolari di uno studio o cosiddetti « *domini* » e, da un altro

lato, i collaboratori, anch'essi avvocati, cioè tutti coloro che, a causa dei costi troppo elevati per il mantenimento di uno studio legale, della difficoltà di garantirsi un reddito costante e certo, nonché della concorrenza al ribasso nel mercato per procurarsi una clientela, sono costretti, pur di esercitare una professione che amano, a mettere la propria competenza professionale a disposizione di un collega che ha, invece, i mezzi per sostenere i costi di uno studio in maniera esclusiva e continuativa.

Tale situazione è divenuta, oramai, la regola soprattutto in diverse città metropolitane italiane ed è definita « regime di monocommittenza » dell'avvocato.

Le citate forme di collaborazione assumono aspetti diversi e finanche più gravi

quando le stesse siano prestate all'interno di studi di grandi dimensioni dove viene meno anche il rapporto umano tra il committente e i suoi collaboratori e dove, di fatto, esistono avvocati specializzati non solo per materia, ma addirittura per atto professionale.

Nelle cosiddette « *law firm* », ossia gli studi internazionali il cui volume di affari è dato in maggioranza dalla consulenza stragiudiziale e che, per le loro dimensioni in termini di organizzazione e di fatturato, sarebbero assimilabili a vere e proprie società, l'organizzazione della struttura si basa esclusivamente sull'uso della formula descritta, ossia quella della monocommittenza che, tuttavia, è equiparabile alla subordinazione *tout court*. Gli avvocati in regime di monocommittenza firmano un contratto di collaborazione in cui sono regolamentati patto di prova, tasse e contributi, sicurezza, riservatezza, esclusiva, compensi e spese e codice etico dello studio legale.

Negli studi cosiddetti « *boutique* », ossia gli studi di dimensioni ridotte rispetto a quelli già descritti, ma ugualmente competitivi in termini di fatturato, in cui esiste un solo *dominus* con diversi collaboratori che gestiscono il lavoro di tale *dominus*, la collaborazione alterna forme di genuina collaborazione tra colleghi a casi di monocommittenza.

In entrambe le realtà descritte, quelli che impropriamente vengono chiamati collaboratori sono inseriti in una struttura etero-organizzata, sono tenuti al rispetto di un orario di lavoro e alla turnazione feriale e sono retribuiti mensilmente con un compenso forfetario fisso, assumendosi, quindi, gli oneri di una parasubordinazione di fatto, ma rinunciando alle garanzie che tale parasubordinazione imporrebbe ai datori di lavoro.

Il numero di avvocati che hanno un reddito proveniente da un cliente unico e, segnatamente, dal titolare dello studio presso il quale prestano in via esclusiva la loro attività professionale è in forte crescita. I dati raccolti dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense stimano circa 30.000 legali: circa un ottavo degli avvocati

italiani si trova in condizioni di lavoro para-dipendente. Sono quelli che « sono sospesi » tra la libera professione e il lavoro dipendente: una figura ibrida che delinea una fattispecie sintomatica dell'esistenza di un rapporto di collaborazione o di lavoro subordinato mascherato.

Il legislatore non può più ignorare tale fenomeno, ma ha il dovere di predisporre finalmente una chiara cornice legislativa che riconosca la situazione di fatto, la qualifichi sotto il profilo non solo giuridico ma anche economico e sociale e ne governi le dinamiche al fine di evitare squilibri e distorsioni.

Questa particolare figura professionale non può essere inquadrata nella tipologia dei rapporti giuridici attualmente normati: è necessario un intervento legislativo specifico che regoli tutti gli aspetti della condizione dell'avvocato in regime di monocommittenza.

Da qui la necessità della presente proposta di legge, ossia di un progetto di riforma che attraverso la configurazione di una specifica disciplina del rapporto di collaborazione professionale tra il soggetto committente e il collaboratore appronti un sistema di garanzie e di tutele per gli avvocati monocommittenti, al fine di ovviare agli evidenti squilibri economici che caratterizzano la classe forense italiana, più ancora di quella degli altri Paesi dell'Unione europea.

Occorre prevenire il concreto e tangibile pericolo che le condizioni degli avvocati in regime di monocommittenza siano quelle di professionisti senza futuro, i quali potrebbero vedersi precluse senza alcuna remora la possibilità di crescita sul piano professionale, la realizzazione di un soddisfacente riscontro sul piano del corrispettivo rispetto al lavoro profuso e, infine, una congrua tutela previdenziale, attesa l'esiguità di un concreto ritorno sul piano pensionistico.

Non si può più ammettere che gli avvocati che da sempre lavorano in difesa degli altrui diritti siano sprovvisti essi stessi di diritti o comunque vivano in un limbo di indeterminatezza.

È venuto, dunque, il momento di adeguare la normativa vigente alla realtà attuale e di avviare una riflessione più approfondita sulla figura dell'avvocato in regime di monocommittenza. Una riflessione volta a cogliere gli aspetti di carattere sociale e giuridico, a fornire una forma di riconoscimento contrattuale e a stabilire le possibili regole per la disciplina dei rapporti tra tali avvocati attraverso una soluzione che sia pur sempre compatibile con le prerogative dell'autonomia e dell'indipendenza del professionista.

La necessità di un cambiamento, in tal senso, è invocata dalla stessa maggioranza degli avvocati: secondo il Rapporto del Censis « L'avvocato nel quadro di innovazione della professione forense » del mese di giugno 2019, il 50,6 per cento degli stessi riconosce l'opportunità di disciplinare il lavoro degli avvocati in regime di monocommittenza. Del resto, la problematica di tali avvocati o di quelli che in Francia sono definiti avvocati « *sans papiers* » è all'attenzione dell'Associazione nazionale forense (ANF) sin dal 2010: otto anni fa, in occasione di un evento tenutosi a Firenze, l'ANF parlò per la prima volta dei *sans papiers* (espressione utilizzata per descrivere la realtà dei colleghi ai quali gli studi professionali presso i quali lavorano forniscono la stanza, il *computer*, finanche il codice civile o quello penale e la carta su cui scrivere).

La questione dell'avvocato monocommittente viene seguita con attenzione e particolare interesse, da tempo, anche dall'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA), la quale, nel corso del 34° Congresso nazionale forense, riunitosi a Catania nelle giornate dal 4 al 6 ottobre 2018, ha presentato la mozione n. 141 sull'avvocato « monocommittente », approvata dall'assemblea congressuale, che contiene la proposta di regolamentazione del rapporto di collaborazione professionale della figura del monocommittente che ha ispirato la presente proposta di legge.

La presente proposta di legge si pone, quindi, l'obiettivo di adeguare la normativa alla realtà fattuale e di garantire a questi avvocati la giusta tutela legislativa attra-

verso un riconoscimento giuridico di tali rapporti di fatto prevedendo, altresì, una disciplina puntuale e articolata che mira a realizzare, con uno sforzo non indifferente, un giusto temperamento tra diritti e obblighi a carico di entrambe le parti del rapporto. Ciò nel rispetto, come già osservato, dei principi cardine della professione, quali individuati dalla Costituzione e dalla legge professionale forense.

Si ritiene che la presente proposta di legge possa innescare, tra l'altro, effetti virtuosi come quelli di valorizzare le collaborazioni genuine e disincentivare la concorrenza sleale, la strumentalizzazione della partita IVA e la simulazione di rapporti di lavoro subordinati. Se da un lato si vuole introdurre un sistema di garanzie e di tutele in favore degli avvocati in regime di monocommittenza, da un altro lato non si vuole obbligare alcun avvocato a essere un dipendente; al contrario, si desidera indirizzare le collaborazioni tra liberi professionisti sul binario di una sana e auspicabile collaborazione liberamente scelta tra due lavoratori autonomi.

La presente proposta di legge vuole venire incontro alle esigenze e alle aspettative di un'avvocatura competente e preparata che solo se soddisfatta e tutelata nei propri diritti e nelle proprie prerogative può essere veramente libera, deontologicamente corretta e attenta ai diritti dei deboli e ai nuovi diritti.

Infine, la presente proposta di legge intende, ambiziosamente, promuovere una nuova alleanza tra le generazioni e dare impulso a un cambiamento culturale che veda nella collaborazione stabile e leale tra professionisti un investimento per il futuro degli studi legali, chiamati a fornire, oggi più che mai, risposte e soluzioni che richiedono, da una parte, una preparazione altamente specialistica (se non settoriale) e, da un'altra parte, un approccio multidisciplinare, per cui uno studio che vanti l'apporto di più professionisti variamente specializzati è uno studio che offre un valore aggiunto ai propri clienti.

La presente proposta di legge si compone di tredici articoli volti a definire le caratteristiche della disciplina del rapporto

di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della legge individuando la caratteristica del regime di monocommittenza nella collaborazione professionale resa dall'avvocato, in via continuativa e prevalente, quando non esclusiva, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale o di una società tra avvocati a fronte della corresponsione di un compenso con cadenza periodica, preferibilmente mensile, fisso o variabile. Siffatta collaborazione deve essere resa nell'esercizio della professione intellettuale per la quale è necessaria l'iscrizione a un apposito albo professionale e la prestazione dell'avvocato in regime di monocommittenza non deve avere alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato. La presente proposta di legge non si applica alle pubbliche amministrazioni e al loro personale e le disposizioni contenute nella stessa non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale più favorevoli per l'avvocato in regime di monocommittenza.

L'articolo 2 disciplina la forma e il contenuto del contratto di collaborazione professionale tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il soggetto committente, che deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

a) la durata, determinata o determinabile, del rapporto di collaborazione professionale;

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento dello stesso stabiliti dall'articolo 3;

c) la disciplina del rimborso delle spese di cui all'articolo 4;

d) il periodo di prova da stabilire nel termine concordato tra le parti. Durante tale periodo, il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto del collaboratore alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;

e) la pattuizione di un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto

di recesso per entrambe le parti, di cui all'articolo 9. Resterà ferma la libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso. Infine, gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni della presente proposta di legge saranno sostituiti di diritto da accordi conformi alla nuova disciplina.

L'articolo 3 riguarda il compenso che deve essere corrisposto, con cadenza preferibilmente mensile, all'avvocato in regime di monocommittenza. Il compenso deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita, secondo i criteri e i parametri minimi stabiliti con un decreto del Ministro della giustizia che dovrà essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 4, rubricato « Rimborso delle spese », stabilisce che l'avvocato in regime di monocommittenza ha diritto al rimborso, per intero o in parte, delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quando il conseguimento o il mantenimento del titolo sia richiesto dal committente ovvero sia con questi concordato. Inoltre, al comma 2 si dispone che l'avvocato in regime di monocommittenza avrà, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione professionale e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente.

L'articolo 5, sugli obblighi dell'avvocato in regime di monocommittenza, prescrive, al comma 1, che l'avvocato si impegna a prestare l'opera in via continuativa ed esclusiva o quantomeno in via continuativa e prevalente secondo le modalità e le indicazioni strategiche concordate con il soggetto committente, anche verbalmente e per ogni singolo incarico, nell'interesse del cliente affidatogli e nel rispetto delle regole poste dal codice deontologico forense. Al comma 2 si precisa che, durante la vigenza del

contratto, l'avvocato in regime di monocommittenza si impegna a non svolgere qualsiasi attività che si pone, potenzialmente, in concorrenza con quella del soggetto committente. Ai sensi del comma 3, l'avvocato in regime di monocommittenza può assumere incarichi professionali da soggetti diversi dal committente con cui ha stipulato il contratto, con obbligo di immediata comunicazione al soggetto committente. In tale caso egli conserverà i diritti previsti dalla disciplina. Infine, al comma 4, si stabilisce che la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 determina la risoluzione di diritto del contratto secondo le modalità di cui all'articolo 1456 del codice civile con il conseguente venire meno di ogni obbligazione da parte del soggetto committente, fatto salvo l'obbligo di corrispondere il compenso dovuto per le prestazioni eseguite.

L'articolo 6, relativo agli obblighi del soggetto committente, al comma 1 dispone che esso si impegna a corrispondere all'avvocato in regime di monocommittenza il compenso e l'importo del rimborso delle spese, nel rispetto delle disposizioni della legge, nonché dei tempi e delle modalità stabiliti dal contratto stipulato tra le parti. Al comma 2 si prevede che il soggetto committente si impegna, altresì, ad agevolare l'opera dell'avvocato in regime di monocommittenza in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale del soggetto committente.

L'articolo 7, relativo all'obbligo di riservatezza, stabilisce che l'avvocato in regime di monocommittenza è tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del soggetto committente.

L'articolo 8 introduce una disposizione relativa al patto di non concorrenza e stabilisce, al comma 1, che durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di collaborazione,

le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalità dell'articolo 2596 del codice civile, con la previsione dell'erogazione di un corrispettivo in favore dell'avvocato in regime di monocommittenza. Al comma 2 si stabilisce che il patto di non concorrenza ha una durata che non può superare i tre anni e ha ad oggetto l'obbligo dell'avvocato in regime di monocommittenza di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori.

Per quanto riguarda la disciplina relativa al recesso e al preavviso di cui all'articolo 9, si stabilisce che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di collaborazione professionale prima della scadenza del termine, dando un congruo preavviso nei termini e nei modi stabiliti dal contratto. Durante il periodo di preavviso ciascuna delle parti dovrà rispettare gli obblighi previsti dal contratto. Resta salvo il diritto di ciascuna parte di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, si considerano congrui i seguenti periodi di preavviso:

a) per il recesso ad opera del soggetto committente: un periodo non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni;

b) per il recesso ad opera dell'avvocato in regime di monocommittenza: i termini di cui alla lettera *a)* ridotti alla metà;

c) per il recesso ad opera del soggetto committente derivante dalla mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, i termini di cui alla lettera *a)* sono ridotti alla metà.

Il mancato rispetto di tali termini comporta l'obbligo della parte recedente di corrispondere un importo a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso. Al comma 4 si chiarisce che l'avvocato in regime di monocommittenza non ha diritto alla percezione del trattamento di fine rap-

porto nel caso di risoluzione o di scadenza del rapporto di collaborazione. Il comma 5 precisa che la normativa vigente in materia di licenziamenti individuali e collettivi, comprensiva delle tutele poste a garanzia del lavoratore, non trova applicazione per i suddetti rapporti di collaborazione.

L'articolo 10 si occupa di normare il rapporto di collaborazione nei casi di gravidanza, adozione, malattia e infortunio. Nei casi di gravidanza, adozione, malattia e infortunio con indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo e, durante tale periodo, l'avvocato in regime di monocommittenza può essere sostituito dal soggetto committente con un altro avvocato. Le parti possono concordare per iscritto, al momento del verificarsi della maternità, adozione, malattia o infortunio, la concessione di un ulteriore periodo di indisponibilità che non comporti il diritto di recesso da parte del soggetto committente. Decorso tale termine, se l'indisponibilità dell'avvocato in regime di monocommittenza permane, il soggetto committente può recedere con obbligo di corresponsione dell'indennità sostitutiva del diritto al preavviso. Nel caso di gravidanza e di adozione, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. In caso di malattie con indisponibilità non continuativa si applicano gli articoli 1463 e 1464 del codice civile, ossia la disciplina civilistica della risoluzione per impossibilità sopravvenuta totale o parziale della prestazione.

L'articolo 11, relativo agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, prescrive che il rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza consiste in una prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti, il

soggetto committente opera come sostituto d'imposta provvedendo alle ritenute fiscali secondo la normativa vigente in materia ove lo imponga il regime fiscale del collaboratore. I compensi percepiti dall'avvocato in regime di monocommittenza sono soggetti ai contributi previdenziali da versare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e sono per un terzo a carico del committente e per due terzi a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete per intero al soggetto committente tenuto a operare la trattenuta della quota spettante all'avvocato in regime di monocommittenza all'atto dell'erogazione del corrispettivo.

L'articolo 12 è dedicato al principio cardine che governa l'esercizio della professione forense, ossia quello della libertà professionale, prevedendo che resta fermo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dall'articolo 348 del codice penale.

L'articolo 13 reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di monocommittenza svolte durante il rapporto contrattuale con il soggetto committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista. A tali fini si provvederà ad adeguare la normativa vigente entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. La nuova disciplina troverà applicazione anche per i rapporti di collaborazione professionale preesistenti all'entrata in vigore della legge. Le parti dovranno stipulare il contratto di collaborazione professionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; in assenza verranno applicate le sole disposizioni minime inderogabili sancite dalla presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge ha ad oggetto la disciplina della collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza resa, in via continuativa e prevalente, se non esclusiva, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale o di una società tra avvocati a fronte della corresponsione, da parte di tali soggetti, di un compenso con cadenza preferibilmente mensile, fisso o variabile.

2. La collaborazione di cui al comma 1 è resa nell'esercizio della professione intellettuale per la quale è necessaria l'iscrizione a un apposito albo professionale e la prestazione del collaboratore deve ritenersi senza alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato.

3. La presente legge non si applica alle pubbliche amministrazioni e al loro personale.

4. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale più favorevoli per il collaboratore monocommittente.

Art. 2.

(Forma e contenuto del contratto)

1. Il contratto di collaborazione professionale tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente è stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

a) la durata, determinata o determinabile, del rapporto di collaborazione professionale;

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento dello stesso stabiliti ai sensi dell'articolo 3;

c) la disciplina del rimborso delle spese di cui all'articolo 4;

d) il periodo di prova da stabilire nel termine concordato tra le parti. Durante tale periodo, il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;

e) la pattuizione di un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 9. Resta ferma la libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso.

2. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni della presente legge sono sostituiti di diritto da accordi conformi alle disposizioni della medesima legge.

Art. 3.

(Compenso)

1. Il compenso corrisposto, con cadenza preferibilmente mensile, al collaboratore monocommittente deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri minimi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Rimborso delle spese)

1. L'avvocato collaboratore ha diritto al rimborso, per intero o in parte, delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quando

tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata.

2. Il collaboratore ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione professionale e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente.

Art. 5.

(Obblighi dell'avvocato in regime di monocommittenza)

1. L'avvocato in regime di monocommittenza si impegna a prestare la propria opera in via continuativa ed esclusiva o quantomeno prevalente, secondo le modalità e le indicazioni strategiche concordate con il committente, anche verbalmente e per ogni singolo incarico, nell'interesse del cliente affidatogli e nel rispetto delle regole poste dal codice deontologico forense.

2. Durante la vigenza del contratto, l'avvocato in regime di monocommittenza si impegna a non svolgere qualsiasi attività che si pone, potenzialmente, in concorrenza con quella del committente.

3. L'avvocato in regime di monocommittenza può assumere incarichi professionali da soggetti diversi dal committente con cui ha stipulato il contratto di cui alla presente legge, con obbligo di immediata comunicazione al committente. In tale caso l'avvocato in regime di monocommittenza conserva i diritti previsti dalla presente legge.

4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 determina la risoluzione di diritto del contratto secondo le modalità di cui all'articolo 1456 del codice civile, con il conseguente venire meno di ogni obbligazione da parte del committente, salvo l'obbligo di corrispondere all'avvocato in regime di monocommittenza il compenso dovuto per le prestazioni da questi eseguite.

Art. 6.

(Obblighi del committente)

1. Il committente si impegna a corrispondere al collaboratore il compenso e il

rimborso delle spese, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché dei tempi e delle modalità concordati nel contratto stipulato tra le parti.

2. Il committente si impegna, altresì, ad agevolare l'opera del collaboratore in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale del committente stesso.

Art. 7.

(Obbligo di riservatezza)

1. Il collaboratore è tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.

Art. 8.

(Patto di non concorrenza)

1. Durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di collaborazione, le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalità dell'articolo 2596 del codice civile, con la previsione dell'erogazione di un corrispettivo in favore del collaboratore.

2. Il patto di non concorrenza ha una durata che non può superare i tre anni e ha ad oggetto l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori, nonché il divieto di utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative allo studio del titolare e alla clientela.

Art. 9.

(Recesso e preavviso)

1. Ciascuno dei soggetti contraenti può recedere dal contratto di collaborazione

professionale prima della scadenza del termine, dando un congruo preavviso nei termini e nei modi stabiliti dal contratto. Durante il periodo di preavviso ciascuna delle parti deve rispettare gli obblighi previsti dal contratto. Resta salvo il diritto di ciascuna parte di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano congrui i seguenti periodi di preavviso:

a) per il recesso ad opera del committente: un periodo non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni;

b) per il recesso ad opera dell'avvocato in regime di monocommittenza: i termini di cui alla lettera a) ridotti alla metà;

c) per il recesso ad opera del committente derivante dalla mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3: i termini di cui alla lettera a) del presente comma ridotti alla metà.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta l'obbligo della parte recedente di corrispondere un importo a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso.

4. Alla risoluzione o al termine del rapporto di collaborazione di cui alla presente legge, l'avvocato in regime di monocommittenza non ha diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto.

5. La normativa vigente in materia di licenziamenti individuali e collettivi, comprensiva delle tutele poste a garanzia del lavoratore, non trova applicazione per i rapporti di collaborazione di cui alla presente legge.

Art. 10.

(Gravidanza, adozione, malattia e infortunio)

1. Nei casi di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio con indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, il rapporto contrat-

tuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo e, durante tale periodo, il collaboratore può essere sostituito dal committente con un altro avvocato. Le parti possono concordare per iscritto, al momento del verificarsi della maternità, dell'adozione, della malattia o dell'infortunio, la concessione di un ulteriore periodo di indisponibilità che non comporti il diritto di recesso da parte del committente.

2. Quando, decorso il termine di cui al comma 1, l'indisponibilità del collaboratore permanga, il committente può recedere con obbligo di corresponsione dell'indennità sostitutiva del diritto al preavviso.

3. In caso di gravidanza e di adozione, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

4. In caso di malattie con indisponibilità non continuativa si applicano gli articoli 1463 e 1464 del codice civile.

Art. 11.

(Oneri fiscali, previdenziali e assicurativi)

1. Il rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza di cui alla presente legge consiste in una prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

2. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti, il committente opera come sostituto d'imposta provvedendo alle ritenute fiscali secondo la normativa vigente in materia ove lo imponga il regime fiscale del collaboratore.

3. I compensi percepiti dall'avvocato in regime di monocommittenza sono soggetti ai contributi previdenziali da versare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e sono posti a carico del committente per un terzo e a carico del collaboratore per due terzi. L'obbligo di versamento compete per intero al soggetto committente, che è tenuto ad operare la trattenuta della quota spettante all'avvocato in regime di monocommittenza all'atto dell'erogazione del corrispettivo mensile.

Art. 12.

(Libertà professionale)

1. Ai fini di cui alla presente legge, resta fermo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dall'articolo 348 del codice penale.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di monocommittenza svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo provvede ad adeguare la normativa vigente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge si applica anche ai rapporti di collaborazione professionale esistenti prima della sua data di entrata in vigore. Le parti devono stipulare il contratto di collaborazione professionale entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata stipulazione del contratto, si applicano le disposizioni minime inderogabili previste dalla presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0119810

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2775

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MOR

Modifica dell’articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di protezione della concorrenza e dei diritti degli utenti nei rapporti tra gli esercenti la professione forense e altre attività professionali e le banche, le compagnie di assicurazione e le imprese di maggiori dimensioni

Presentata il 10 novembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge mira:

da un lato, a rendere più incisive e complete le misure dettate dall’articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall’articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, a sostegno della posizione contrattuale dei liberi professionisti, al fine di garantire loro un « equo compenso » quando prestano i loro servizi – direttamente o indirettamente – in favore di grandi imprese, in particolare assicurative o fornitrici di servizi di queste ultime;

da un altro lato, a salvaguardare il diritto dell’assicurato o del beneficiario delle polizze assicurative operanti nel settore della

sanità integrativa a ottenere le prestazioni dal professionista di sua fiducia, con la copertura assicurativa in regime di assistenza indiretta, nei limiti di quanto previsto dalla polizza, anche quando il professionista non sia convenzionato con la compagnia di assicurazione per il regime di assistenza diretta.

La legge 21 febbraio 1963, n. 244, e la tariffa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 2 giugno 1992, stabilivano un tariffario minimo per le prestazioni medico-chirurgiche, cui i professionisti iscritti agli ordini erano tenuti ad attenersi, vietando loro di praticare tariffe inferiori per le loro prestazioni. L’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248 (cosiddetto « decreto Bersani »), ha successivamente abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali, l'obbligo di tariffe fisse o minime. Anche la citata legge n. 244 del 1963 è stata abrogata e i minimi tariffari fissati con il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1992 non sono più in vigore. Pertanto, al momento i liberi professionisti anche iscritti agli ordini hanno la libertà di praticare sul mercato le tariffe che intendono discrezionalmente applicare ai loro clienti. Non sono consentite intese fra i professionisti, neppure se dettate o governate dall'ordine professionale, volte a imporre alla clientela un tariffario uguale e predefinito, in quanto ciò costituirebbe una condotta anticoncorrenziale, vietata dalla normativa nazionale ed europea in materia di prestazione di servizi professionali (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 19 febbraio 2002, causa C 35/99, Arduino; sentenza del 18 giugno 1998, causa C 35/96, spedizionieri doganali; sentenza del 5 giugno 1996, causa C 438/96, Fenex). Né l'ordine professionale, né altri soggetti hanno il potere di stabilire tariffe predeterminate per le prestazioni libero-professionali imponendole ai propri associati. Eventuali indicazioni in materia tariffaria possono essere fornite solo come meri suggerimenti di comportamento, ma non vincolanti in alcun modo per il professionista e per il cittadino.

Il legislatore italiano ha, però, dovuto prendere atto che quando i liberi professionisti contrattano il loro compenso con grandi imprese si trovano in una posizione di debolezza contrattuale nei confronti di soggetti economicamente molto forti che, non raramente, operano in posizioni monopolistiche od oligopolistiche, che consentono loro di abusare di tali posizioni imponendo ai professionisti compensi « non equi » e non proporzionati alla difficoltà, alla complessità e alla qualità dell'opera, tenuto conto delle competenze professionali richieste e dei mezzi impiegati allo scopo. Il citato articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2012 ha inteso garantire non solo agli avvocati (come originariamente

proposto), ma a tutti i liberi professionisti il diritto all'equo compenso quando intrattengono rapporti contrattuali con imprese in posizione di forza contrattuale.

Le modifiche all'articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2012 introdotte dalla presente proposta di legge intendono garantire il diritto all'equo compenso del professionista non solo quando il rapporto contrattuale intercorra direttamente tra il professionista e l'impresa, ma anche quando detto rapporto sia solo fattuale e indiretto perché mediato o condizionato dal diverso rapporto contrattuale che intercorre tra l'impresa di assicurazione o i suoi fornitori di servizi e il terzo soggetto (sia esso l'assicurato stesso o l'azienda datrice di lavoro o un'associazione datoriale) contro il rischio di dover sostenere le spese del compenso del professionista per fruire delle sue prestazioni. Anche in quest'ultimo caso attraverso le previsioni della polizza assicurativa (in particolare la determinazione dei tariffari delle prestazioni oggetto della copertura e dei massimali, l'obbligo di avvalersi della « assistenza diretta » prestata da professionisti convenzionati o le penalizzazioni previste nel caso ci si avvalga di professionisti diversi in una « gestione rimborsuale »), la compagnia di assicurazione o i suoi fornitori di servizi sono in condizioni, da un lato, di influenzare la determinazione del compenso del professionista « al ribasso » e, da un altro lato, di limitare o escludere del tutto la libertà di scelta del professionista da parte dell'assicurato o del beneficiario, se non rinunciando alla copertura assicurativa e sostenendo a proprio carico l'intero costo della prestazione.

Il problema è divenuto socialmente assai rilevante negli ultimi anni nel settore delle professioni sanitarie e delle polizze assicurative che offrono ai consumatori (lavoratori e cittadini in genere) prestazioni integrative del Servizio sanitario nazionale. Per effetto di una disciplina fiscale fortemente incentivante (articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), si è notevolmente diffusa la contrattazione aziendale di misure cosiddette di « *welfare* aziendale », che

frequentemente comprendono forme di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori, con copertura del costo della polizza assicurativa sanitaria a carico dell'impresa datrice di lavoro, ottenuta dall'impresa mediante convenzione con una compagnia di assicurazione. Il mercato italiano delle polizze assicurative sanitarie ha carattere oligopolistico: cinque compagnie di assicurazione raccolgono il 75,39 per cento dei premi del mercato (dati anno 2017, fonte: CITONI G., PIPERNO A., *Terzi paganti privati in sanità: assicurazioni e fondi sanitari*, in *Politiche Sanitarie*, volume 20, 1, 2019). Le compagnie di assicurazione offrono la copertura assicurativa per le prestazioni sanitarie nel caso in cui le stesse siano state rese in favore dei lavoratori assicurati da medici a loro volta convenzionati con fornitori di servizi – società direttamente controllate o cosiddetti « TPA » (*Third Party Administrator*) – cui le compagnie di assicurazione affidano l'incarico sia di gestione amministrativa dei sinistri sia di organizzazione e gestione del rapporto di convenzionamento con i medici. Queste imprese « intermediarie » instaurano il rapporto diretto di convenzionamento con i medici e determinano unilateralmente le prestazioni che questi si obbligano a offrire in favore del lavoratore beneficiario della polizza assicurativa garantita dall'accordo di *welfare* aziendale e il relativo tariffario di tali prestazioni in base al quale verranno pagati i compensi dovuti al professionista per le prestazioni rese. Molte polizze assicurative sanitarie garantite da accordi di *welfare* aziendale escludono totalmente che il lavoratore beneficiario di tale polizza possa avvalersi delle prestazioni di un medico di sua fiducia « non convenzionato » e ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo. Nell'ipotesi in cui il lavoratore decida egualmente di avvalersi del professionista non convenzionato non ha diritto ad alcuna prestazione assicurativa e di fatto rinuncia a valersi del beneficio del *welfare* aziendale.

Le polizze assicurative sanitarie garantite da accordi di *welfare* aziendale che, invece, non precludono totalmente la pos-

sibilità per il lavoratore di avvalersi delle prestazioni di un professionista di sua fiducia ancorché non convenzionato comunque cercano in molti casi di disincentivare fortemente questa scelta del lavoratore penalizzandolo nei seguenti modi, anche combinati e presenti nella stessa polizza: *i*) sono previsti dei massimali di copertura che non operano o che sono assai più elevati qualora la persona interessata ricorra a un medico convenzionato; *ii*) sono previste delle franchigie che non operano o che sono assai più basse qualora la persona interessata ricorra a un medico convenzionato; *iii*) sono escluse delle tipologie di prestazioni che sono invece assicurate qualora la persona interessata ricorra a un medico convenzionato o se ne prevede il rimborso soltanto in misura parziale; *iv*) per ottenere la copertura assicurativa sono richieste alla persona interessata certificazioni mediche o autorizzazioni preventive da parte della compagnia di assicurazione o gravosi adempimenti amministrativi, che invece non sono richiesti qualora essa si avvalga di un medico convenzionato.

Tali previsioni delle polizze assicurative comprimono significativamente, quando non sopprimono del tutto, la libertà di scelta dell'utente-lavoratore, il quale non seleziona direttamente la compagnia di assicurazione, né negozia il tipo e le condizioni della polizza poiché tutti questi aspetti sono convenuti in sede di contrattazione aziendale tra il datore di lavoro (o l'associazione datoriale) e le rappresentanze sindacali. La persona beneficiaria può soltanto aderire o no alla polizza assicurativa integrativa offerta dal proprio datore di lavoro quale misura di *welfare* aziendale; non assoggettarsi alle condizioni dettate da questa polizza significa perdere la possibilità di godere del beneficio del *welfare* garantito dal contratto collettivo applicato al suo rapporto di lavoro e, conseguentemente, sostenere in proprio l'intero costo delle prestazioni mediche.

Si è registrata anche una convergenza delle condotte e delle pratiche commerciali sia delle compagnie di assicurazione che controllano la quota maggioritaria del mercato rilevante, sia dei soggetti intermediari

di cui queste si avvalgono. Per un verso, le prime offrono alle imprese (che intendono fornire ai propri dipendenti una copertura assicurativa sanitaria integrativa quale misura di *welfare* aziendale) esclusivamente polizze cosiddette « di assistenza diretta » della prestazione sanitaria, le quali cioè non garantiscono all'assicurato il rimborso totale o parziale delle spese che ha sostenuto per prestazioni sanitarie da parte di un professionista di propria fiducia (cosiddetta « assistenza rimborsuale »), bensì la possibilità di godere gratuitamente di tali prestazioni a condizione che l'assicurato scelga un professionista convenzionato con l'associazione organizzata e gestita dai soggetti intermediari di cui si avvalgono le compagnie di assicurazione. Anche quando sono convenute delle polizze che ammettono l'assistenza rimborsuale, la fruizione di questo tipo di beneficio da parte della persona assicurata spesso viene fortemente disincentivata attraverso la previsione delle penalizzazioni descritte.

Per un altro verso, i soggetti intermediari stipulano con i medici accordi di convenzionamento o di *partnership* che obbligano questi ultimi a rendere le prestazioni sanitarie in favore dei lavoratori beneficiari delle polizze assicurative in esame esclusivamente in regime di assistenza diretta, obbligandosi cioè a ricevere il compenso dovuto esclusivamente e direttamente dai soggetti intermediari nella misura determinata dal tariffario delle prestazioni odontoiatriche e sanitarie dettato da questi ultimi. I professionisti convenzionati, dunque, assumono l'obbligazione contrattuale non solo di rendere le prestazioni in favore dell'assicurato senza chiedergli di anticipare il pagamento dell'intero compenso per le prestazioni sanitarie, ma anche di astenersi dal richiedergli il pagamento di un compenso integrativo rispetto all'importo dettato dal tariffario per quella prestazione. La violazione di queste obbligazioni da parte del professionista convenzionato è causa di risoluzione del contratto intercorrente con il soggetto intermediario. Pertanto il medico, per aver accesso a una parte molto rilevante (quasi l'80 per cento) del mercato delle prestazioni sanitarie rese

in favore di persone che godono di una polizza assicurativa sanitaria quale misura di *welfare* aziendale, deve necessariamente convenzionarsi con l'associazione di professionisti gestita da un soggetto intermediario o comunque – nei limiti in cui sia ammessa anche l'assistenza rimborsuale – accettare di applicare inderogabilmente il tariffario da questo dettato, anche qualora la tariffa ivi indicata risulti incongrua rispetto alla particolare complessità della prestazione richiesta da uno specifico caso. Questi soggetti intermediari hanno, inoltre, significativamente e parallelamente ridotto sia le tariffe riconosciute agli odontoiatri convenzionati sia i massimali entro cui riconoscono il diritto al rimborso all'assicurato che si è avvalso di un professionista convenzionato per le prestazioni rese in favore degli assicurati. I tariffari applicati dai soggetti intermediari prevedono tariffe per le più comuni prestazioni sanitarie non solo molto ridotte rispetto alle tariffe professionali correnti, ma anche fra loro notevolmente allineate.

Per risolvere queste problematiche, le modifiche all'articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2012 introdotte dalla presente proposta di legge intendono porre il divieto per le compagnie di assicurazione e per i loro fornitori di servizi di prevedere, sia negli accordi di convenzionamento non solo con i medici, ma con tutti i liberi professionisti, sia nelle polizze assicurative che offrono la copertura della spesa al soggetto assicurato a fronte della necessità di dover ricorrere alle prestazioni di un libero professionista: *a*) che il soggetto che beneficia di una polizza assicurativa per sostenere l'onere del compenso del professionista per una prestazione professionale sia obbligato ad avvalersi di un professionista convenzionato con la compagnia di assicurazione o con un fornitore di servizi di questa e non sia libero di scegliere un professionista di sua fiducia anche se non convenzionato con la compagnia di assicurazione (lettera *l*) del comma 5); *b*) che allo stesso assicurato, quando gli sia consentito di avvalersi di un professionista di sua fiducia non convenzionato con la compagnia di assicurazione, possano applicarsi condizioni meno

vantaggiose o più onerose rispetto alle condizioni applicabili nell'ipotesi in cui si avvalga di un professionista convenzionato, così da disincentivare il ricorso ai professionisti non convenzionati (lettera *m*) del comma 5); *c*) che all'assicurato o al professionista che rende la prestazione in suo favore sia vietato convenire un compenso di importo più elevato di quello applicato dalla compagnia di assicurazione quale massima della copertura assicurativa, fermo restando – chiaramente – che la copertura assicurativa non si estende alla parte dell'importo convenuto che supera il massimale determinato nella polizza assicurativa e che l'importo eccedente deve essere sostenuto direttamente ed esclusivamente dall'assicurato (lettera *n*) del comma 5).

In tal modo si mira a impedire alle compagnie di assicurazione e alle società loro fornitrici di servizi l'adozione di previsioni contrattuali o di prassi volte a precludere o a disincentivare la possibilità del lavoratore assicurato che gode di una polizza assicurativa quale misura di *welfare* aziendale di ricorrere all'assistenza rimborsuale per la copertura delle spese per le prestazioni professionali per, al contrario, costringerlo o indurlo ad avvalersi dell'assistenza diretta (cioè unicamente dei professionisti scelti dalla compagnia di assicurazione o dai suoi fornitori di servizi).

Con le modifiche all'articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2012 introdotte dalla presente proposta di legge, in particolare, si tutela la libertà del consumatore o dell'assicurato di scegliere il professionista che offre la prestazione di qualità migliore e di sua fiducia. Tale libertà ha indubbiamente un rango costituzionale per le prestazioni sanitarie alla luce del combinato disposto del principio di autonomia negoziale individuale, di cui all'articolo 2 della Costituzione, e di quello di tutela della salute, di cui all'articolo 32 della stessa Costituzione. Corollario di questo diritto costituzionale è,

appunto, la facoltà del paziente di scegliere liberamente il medico dal quale farsi curare; una facoltà che certamente non è assoluta, ma che può conoscere limiti e compressioni soltanto se giustificati da altri diritti di pari rango (Corte costituzionale, sentenza n. 248 del 27 luglio 2011). Il diritto di scelta del proprio medico di fiducia soddisfa il diritto costituzionale alla salute esattamente nei medesimi termini in cui il diritto di scelta del proprio avvocato di fiducia soddisfa il diritto a un'adeguata difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione. Il diritto europeo ha già adeguatamente bilanciato quest'ultimo diritto della persona con le libertà di autonomia imprenditoriale e di concorrenza prevedendo, per un verso, che le polizze assicurative per la tutela giudiziaria non possano precludere alla persona assicurata di ricorrere alla difesa di un avvocato di sua scelta (articolo 200, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009), e, per un altro verso, che non sia incompatibile con la garanzia di questo diritto la possibilità per la compagnia di assicurazione – a tutela delle proprie prerogative imprenditoriali – di limitare la copertura della polizza entro limiti massimi di rimborso delle spese legali della persona assicurata, oltre i quali grava integralmente su quest'ultimo l'onere economico del compenso dell'avvocato scelto (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 7 novembre 2013, causa C 442/12, Sneller, punto 26; sentenza del 26 maggio 2011, causa C 293/10, Stark, punto 33).

Dall'attuazione delle disposizioni introdotte dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: può, anzi, presumersi un incremento del gettito fiscale in ragione dell'aumento del reddito imponibile dei professionisti persone fisiche.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:

« Art. 13-*bis*. – (*Equo compenso e clausole vessatorie*) – 1. Il compenso degli esercenti libere professioni iscritti al rispettivo albo professionale, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma 1, fatta salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di spe-

cifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nella previsione che il soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dal soggetto stesso o dall'azienda sua

datrice di lavoro ovvero da una o più associazioni datoriali per sostenere l'onere del compenso del professionista sia obbligato ad avvalersi di un professionista convenzionato con l'impresa assicurativa o con un fornitore di servizi di cui questa si avvalga ovvero di un altro soggetto a essa collegato;

m) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata da uno dei soggetti di cui alla lettera *l)* per sostenere l'onere del compenso del professionista si applichino condizioni meno vantaggiose o più onerose nell'ipotesi in cui si avvalga di un professionista di sua fiducia non convenzionato con l'impresa assicurativa o con un fornitore di servizi di cui questa si avvalga ovvero di un altro soggetto a essa collegato, rispetto alle condizioni applicabili nella diversa ipotesi in cui l'assicurato si avvalga di un professionista convenzionato con queste ultime;

n) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa per sostenere l'onere del compenso del professionista o allo stesso professionista che rende la prestazione in suo favore sia vietato convenire un compenso di importo più elevato di quello applicato dall'impresa assicurativa o da un intermediario di questa per determinare il massimale della copertura assicurativa, fermo restando che la copertura assicurativa non si estende alla parte dell'importo convenuto eccedente il massimale determinato nella polizza assicurativa.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere *a)*, *c)*, *l)*, *m)* e *n)*, si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e di approvazione e siano previste o applicate nei rapporti contrattuali sia tra il professionista e le imprese di cui al comma 1, sia tra questi e un terzo soggetto assicurato, nonché nelle condizioni di erogazione delle prestazioni dei fondi sanitari integrativi o delle mutue assicurative.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza

specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista e del soggetto assicurato o del beneficiario.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso del professionista tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, o nelle ipotesi di cui al citato comma 5, lettere *l*), *m*) e *n*), dei parametri convenuti in assenza di distorsioni tra i professionisti e i soggetti assicurati o i beneficiari in relazione alle stesse prestazioni professionali.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile ».

2. Le disposizioni dell'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri, ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-*bis*, sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0121090

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2846

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato COLLETTI

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di specializzazione e di accesso alla professione forense, nonché delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati

Presentata il 4 gennaio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende modificare le disposizioni introdotte dalla riforma dell’ordinamento della professione forense di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in quanto ritenute rivedibili e censurabili sotto molti profili sostanziali.

È innegabile che uno dei principali obiettivi dichiarati della disciplina del 2012, cioè quello di riformare la legge professionale per consentire l’accesso e la permanenza nella professione di avvocato ai soggetti più meritevoli e a coloro che esercitano effettivamente la professione e per garantire, al contempo, la loro migliore qualificazione e preparazione, sia oggi fallito, avendo piuttosto contribuito ad aggravare la posizione di molti avvocati e praticanti che, a causa delle modifiche introdotte, si trovano vessati da una serie di misure che ne limitano evidentemente la libertà e l’indipendenza nell’esercizio della professione senza offrire, nel con-

creto, i miglioramenti che erano attesi in sede di regolamentazione.

Le contestazioni proponibili rispetto alla disciplina vigente, pertanto, sono molte e variegate. La presente proposta di legge, in particolare, mira a garantire la qualità e la professionalità della classe forense configurando un sistema più efficiente ed equo, mediante una riforma radicale della materia delle specializzazioni e dell’accesso alla professione, tutelando al contempo i diritti dei tirocinanti e valorizzando il lavoro da essi svolto.

La presente proposta di legge interviene, quindi, sull’attuale disciplina, modificandone profondamente i punti più sensibili in materia di formazione e di accesso, al fine di assicurare che l’ingresso e la permanenza nella professione di avvocato siano il riconoscimento di una scelta di professionalità all’interno di un percorso virtuoso di specializzazione.

Tra gli interventi più significativi va menzionata la radicale riforma delle specializzazioni e dell'attuale configurazione dell'esame di Stato, mentre si interviene anche sullo svolgimento del tirocinio e sulla composizione delle commissioni per l'esame di Stato.

L'articolo 1 della presente proposta di legge riforma la disciplina delle specializzazioni mediante l'istituzione di sette settori, corrispondenti a sette diverse specializzazioni alle quali il professionista può iscriversi, previo superamento dell'esame di abilitazione nel settore di specializzazione corrispondente (civilistico, penalistico, amministrativo, concorsualistico, tributaristico, giuslavoristico, del diritto societario e dell'impresa).

Il regime attualmente previsto per le specializzazioni viene così superato disponendo che fin dall'inizio sia operata una verifica della specialità nella quale opererà l'avvocato.

Si elimina, così, per gli avvocati la possibilità di ottenere e di indicare il titolo di « specialista » all'esito di percorsi formativi biennali o in virtù di una comprovata esperienza in un determinato settore di specializzazione.

All'articolo 2 viene conseguentemente modificata la disciplina riguardante l'albo ordinario degli esercenti la libera professione, che sarà riformato mediante la suddivisione nei sette nuovi settori previsti dalla presente proposta di legge.

L'articolo 3 interviene sui contenuti e sulle modalità di svolgimento del tirocinio, aumentando le tutele specifiche previste e modificando i requisiti necessari per esercitare tale attività nonché quelli degli avvocati presso i quali l'attività stessa potrà essere svolta.

All'articolo 4 si interviene sull'esame di Stato previsto per l'accesso alla professione, che è modificato radicalmente articolandosi in due prove scritte: la prima, indetta con cadenza semestrale, ha natura preselettiva, con domande a risposta multipla che variano a seconda del settore di specializzazione scelto; la seconda, indetta con cadenza annuale, ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto processuale su un quesito posto sulle materie attinenti a uno dei settori di specializzazione

scelti, previsti dalla presente riforma.

Tali prove devono svolgersi in giorni diversi per ciascuno dei settori, onde consentire al candidato di sostenerle nella medesima sessione per tutte le possibili specializzazioni.

Per la valutazione della seconda prova scritta, ogni componente della commissione di esame dispone di 10 punti di merito. Il giudizio non può consistere nella mera valutazione numerica dell'elaborato: la commissione annota le osservazioni positive o negative sui vari punti di ciascun elaborato e motiva dettagliatamente il voto assegnato.

L'articolo 5 prevede che sia ridotto da cinque a tre il numero dei componenti delle commissioni di esame, non più individuati anche tra professori universitari e ricercatori confermati, coerentemente con il carattere complessivamente più tecnico delle prove e con l'eliminazione della prova orale; vengono altresì modificati i requisiti previsti per gli avvocati presenti, che non saranno più designati tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori bensì tra gli avvocati iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni.

Con l'articolo 6 si prevede un regime transitorio, necessario per tutelare le scelte future degli attuali avvocati rispetto alle nuove specializzazioni previste, differenziando il numero delle materie di cui ciascuno può dichiararsi specialista in ragione degli anni di iscrizione all'albo professionale.

All'articolo 7 è inoltre conferita al Governo la delega per il riordino e il coordinamento della normativa vigente in materia di difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati, con particolare riferimento al settore di specializzazione concorsualistico e a quello tributaristico, prevedendo anche per queste figure un regime transitorio per l'acquisizione delle qualificazioni in base all'esperienza maturata dai professionisti già operanti alla data della riforma.

In conclusione si stabilisce, all'articolo 8, che dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Settori di specializzazione)

1. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — *(Settori di specializzazione)* —
1. Gli albi professionali prevedono i seguenti settori di specializzazione:

a) settore A, corrispondente alla specializzazione civilistica, a cui si accede previo superamento dell'esame di Stato nell'area del diritto e della procedura civile, che consente la difesa tecnica dinanzi alla giurisdizione civile, nonché nell'area del diritto e della procedura penale, esclusivamente per la difesa della persona offesa dal reato o della parte civile;

b) settore B, corrispondente alla specializzazione penalistica, a cui si accede previo superamento dell'esame di Stato nell'area del diritto e della procedura penale, che consente la difesa tecnica dinanzi alla giurisdizione penale;

c) settore C, corrispondente alla specializzazione amministrativistica, a cui si accede previo superamento dell'esame di Stato nell'area del diritto e della procedura amministrativa, che consente la difesa tecnica dinanzi alla giurisdizione amministrativa;

d) settore D, corrispondente alla specializzazione concorsualistica, a cui si accede previo superamento dell'esame di Stato nell'area del diritto fallimentare e concorsuale, che consente la nomina agli incarichi di curatore fallimentare, liquidatore, commissario giudiziale e delegato alla vendita;

e) settore E, corrispondente alla specializzazione tributaristica, a cui si accede previo superamento dell'esame di Stato nell'area del diritto e della procedura tributaria, che consente la difesa tecnica dinanzi alla giurisdizione tributaria;

f) settore F, corrispondente alla specializzazione giuslavoristica, a cui si accede previo superamento dell'esame di Stato nell'area del diritto del lavoro e della previdenza sociale, che consente la difesa tecnica nel processo davanti al giudice del lavoro;

g) settore G, corrispondente alla specializzazione in diritto societario e dell'impresa, a cui si accede previo superamento dell'esame di Stato nell'area del diritto delle società e dell'impresa, che consente di svolgere attività di difesa tecnica dinanzi alle sezioni specializzate in materia di imprese istituite presso i tribunali e le corti di appello.

2. Il professionista può iscriversi a uno o a più settori di cui al comma 1 previo superamento del relativo esame di abilitazione nell'area di specializzazione corrispondente ».

Art. 2.

(Albi, elenchi e registri)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione, suddiviso nei seguenti settori: 1) settore A – specializzazione civilistica; 2) settore B – specializzazione penalistica; 3) settore C – specializzazione amministrativistica; 4) settore D – specializzazione concorsualistica; 5) settore E – specializzazione tributaristica; 6) settore F – specializzazione giuslavoristica; 7) settore G – specializzazione in diritto societario e dell'impresa. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza »;

b) la lettera c) è abrogata.

Art. 3.

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)

1. All'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « tre »;

b) al comma 11, terzo periodo, la parola: « possono » è sostituita dalla seguente: « devono »;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio, il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare il patrocinio, anche in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e, in quest'ultimo caso, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro ».

Art. 4.

(Esame di Stato)

1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:

« Art. 46. — *(Esame di Stato)* — 1. L'esame di Stato si articola in due prove

scritte e può svolgersi nei capoluoghi di provincia che siano, altresì, sedi di ordini professionali. Il candidato sostiene l'esame nella sede in cui ha svolto almeno i due terzi della pratica forense.

2. La prima prova scritta ha natura preselettiva e consiste in ottanta domande a risposta multipla. A ogni domanda sono associate almeno cinque possibili risposte. Le domande, predisposte a cura del Ministero della giustizia, sono volte a verificare le conoscenze del candidato nel settore di specializzazione specificato nella domanda di iscrizione all'esame di Stato. Le materie variano in base al settore di specializzazione e sono così suddivise: *a)* diritto civile e diritto processuale civile per il settore A – civilistico; *b)* diritto penale e diritto processuale penale per il settore B – penalistico; *c)* diritto amministrativo, diritto degli appalti e dei contratti pubblici e giustizia amministrativa per il settore C – amministrativistico; *d)* diritto fallimentare e concorsuale per il settore D – concorsualistico; *e)* diritto e procedura tributaria per il settore E – tributaristico; *f)* diritto del lavoro e della previdenza sociale per il settore F – giuslavoristico; *g)* diritto commerciale, societario e dell'impresa e disciplina dell'azione di classe nei procedimenti collettivi per il settore G – diritto societario e dell'impresa. La prova preselettiva ha la durata di 100 minuti ed è indetta con cadenza semestrale, nelle sessioni di marzo e aprile e di settembre e ottobre. Le prove devono svolgersi in giorni diversi per ciascun settore di specializzazione al fine di consentire al candidato di sostenerle nella medesima sessione in tutti i settori. Le due sessioni sono indette per ciascun anno con decreto del Ministro della giustizia, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, che individua anche le sedi per lo svolgimento delle prove di esame.

3. La prova preselettiva si svolge senza l'ausilio di testi di legge, codici e commenti giurisprudenziali e di qualunque altro sussidio cartaceo o strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. La correzione è effettuata con sistema automatizzato presso la stessa sede in cui si è svolta. È ammesso a

sostenere la seconda prova scritta il candidato che abbia risposto correttamente ad almeno sessanta domande e che non abbia dato più di quindici risposte errate. Il superamento della prova preselettiva costituisce titolo di accesso alla seconda prova nel settore di specializzazione corrispondente. Tale titolo ha validità di ventiquattro mesi.

4. La seconda prova scritta ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto processuale su un quesito proposto in uno dei seguenti settori di specializzazione: *a)* diritto civile e diritto processuale civile per il settore A – civilistico; *b)* diritto penale e diritto processuale penale per il settore B – penalistico; *c)* diritto amministrativo, diritto degli appalti e dei contratti pubblici e giustizia amministrativa per il settore C – amministrativistico; *d)* diritto fallimentare e concorsuale per il settore D – concorsualistico; *e)* diritto e procedura tributaria per il settore E – tributaristico; *f)* diritto del lavoro e della previdenza sociale per il settore F – giuslavoristico; *g)* diritto dell'impresa e delle società e disciplina dell'azione di classe nei procedimenti collettivi per il settore G – diritto societario e dell'impresa. Il Ministro della giustizia predispone due tracce per ciascun settore di specializzazione. Il candidato svolge l'elaborato optando per uno dei due quesiti proposti nel settore di specializzazione per cui ha superato la prova preselettiva. La prova ha la durata di sette ore ed è indetta con cadenza annuale. Le prove devono svolgersi in giorni diversi per ciascun settore di specializzazione al fine di consentire al candidato di sostenerle nella medesima sessione in tutti i settori. Durante il loro svolgimento, al candidato è consentita solo la consultazione di testi di legge, codici e commenti giurisprudenziali su supporto cartaceo.

5. Per la valutazione della seconda prova scritta, ogni componente della commissione di esame dispone di 10 punti di merito. Il giudizio non può consistere nella mera valutazione numerica dell'elaborato. La commissione di esame annota le osservazioni positive o negative sui vari punti di ciascun elaborato e motiva dettagliatamente il voto assegnato. Sono giudicati

idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a 18 punti. Per la correzione delle prove scritte, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati e le sedi dove ha luogo la correzione degli elaborati.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, con proprio decreto, adotta un regolamento che disciplina le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte e orali, da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e di argomentazione.

7. Lo svolgimento di entrambe le prove scritte, suddivise per settore di specializzazione, inizia in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia nel decreto con il quale sono indetti gli esami. L'appello dei candidati deve svolgersi in tempo utile a garantire che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche su supporto informatico, né strumenti di telecomunicazione, ad eccezione di quelli ammessi dal comma 4, pena l'immediata esclusione dall'esame, disposta con provvedimento del presidente della commissione di esame, sentiti gli altri due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula dove si svolgono le prove dell'esame scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non

ne fa immediata denuncia alla commissione di esame è escluso immediatamente dall'esame ai sensi del comma 8.

10. Al candidato è consentito conseguire nella stessa sessione di esame l'abilitazione professionale in tutti i settori di specializzazione.

11. Agli oneri per lo svolgimento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'erario della tassa di cui all'articolo 1, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

12. Le spese per la sessione di esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50 per ogni settore di specializzazione, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

13. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 12 sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo dell'Istituto nazionale di statistica per le famiglie di operai e impiegati ».

Art. 5.

(Commissioni di esame)

1. All'articolo 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per

il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori » sono sostituite dalle seguenti: « tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni »;

2) le parole: « un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione » sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: « presso ogni sede di corte d'appello » sono sostituite dalle seguenti: « presso i capoluoghi di provincia sedi di ordini professionali, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 »;

c) al comma 3, le parole: « Presso ogni corte d'appello » sono sostituite dalle seguenti: « Presso i capoluoghi di provincia sedi di ordini professionali, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 »;

d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione di esame rilascia al candidato il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati nel settore di specializzazione per il quale ha conseguito l'abilitazione. Il certificato ha efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi ».

Art. 6.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli avvocati con almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale alla data di entrata in vigore della presente legge possono dichiararsi specialisti in non più di due settori di specializzazione di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Gli avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'albo professionale possono dichiararsi specialisti in non più di tre settori di specializzazione di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247,

come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

3. Per dichiararsi specialisti nel settore di specializzazione di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli avvocati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono dimostrare di essere stati nominati curatori fallimentari ovvero commissari giudiziali in almeno tre procedure fallimentari o concorsuali nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero di avere seguito con profitto un corso di almeno 50 ore nella materia.

Art. 7.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il coordinamento della normativa vigente in materia di difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati, con riferimento al settore di specializzazione concorsualistico e a quello di specializzazione tributaristico, di cui rispettivamente alle lettere *d*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere i criteri e le modalità di conseguimento e di mantenimento del titolo per l'iscrizione negli appositi elenchi, istituiti e tenuti aggiornati negli albi dei rispettivi ordini professionali, relativi ai settori di specializzazione di cui alle lettere

d) ed *e)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, mediante l'esame di Stato previsto dall'articolo 46 della citata legge n. 247 del 2012, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sostenuto con la commissione di esame di cui all'articolo 47 della medesima legge n. 247 del 2012, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge;

b) prevedere che, al fine di poter essere nominati curatore fallimentare, liquidatore, commissario giudiziale o delegato alla vendita, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro e i notai debbano sostenere, ad eccezione di coloro che sono iscritti di diritto essendo in possesso, alla data di entrata in vigore del pertinente decreto legislativo, dei requisiti stabiliti al comma 3 dell'articolo 6 della presente legge, l'esame di abilitazione previsto per il settore di specializzazione concorsualistico di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, provvedendo al coordinamento delle disposizioni degli articoli 356, 357 e 358 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; prevedere, altresì, l'applicazione delle disposizioni transitorie del comma 3 dell'articolo 6 della presente legge;

c) prevedere che coloro che intendano esercitare la difesa tecnica dinanzi alla giurisdizione tributaria debbano sostenere l'esame di abilitazione previsto per il settore di specializzazione tributaristico di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ad eccezione di coloro che possono essere iscritti di diritto, avendo esercitato la difesa in quella sede in almeno cinque procedimenti nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del pertinente decreto legislativo;

d) prevedere l'abrogazione delle norme vigenti incompatibili con le disposizioni dei decreti legislativi di cui al comma 1.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0127530

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3058

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI SARNO, ASCARI, BONAFEDE, CATALDI, D'ORSO, FERRARESI,
GIULIANO, SAITTA, SALAFIA, SARTI, SCUTELLÀ**

Modifiche all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli
avvocati, nonché disposizioni sulla sua applicazione

Presentata il 26 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (« Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense »), in materia di equo compenso e clausole vessatorie, prevedendo che: 1) il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di determinate attività, in forma associata o societaria, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno dichiarato ri-

cavi annui superiori a euro 10 milioni, è disciplinato dalle disposizioni del medesimo articolo 13-*bis*, con riferimento a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per l'avvocato, le cui clausole sono unilateralmente predisposte o comunque utilizzate dalle predette imprese; 2) si considera equa la determinazione del compenso che, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, risulti conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012; 3) gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per l'avvocato, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salva prova contraria; 4) si considerano vessatorie le clausole contenute negli

accordi che determinano, in ragione della non equità del compenso pattuito o delle altre previsioni in esse contenute, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato; non si considerano vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono o danno attuazione a principi o a disposizioni contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o la stessa Unione europea; 6) si presumono vessatorie in via assoluta, anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione, le clausole che conferiscono al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di rifiutare la stipulazione in forma scritta, di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito, di anticipare le spese, di rinunciare al loro rimborso o di limitarne l'importo al minor valore previsto dalla convenzione anche in caso di liquidazione di maggiore importo da parte del giudice, nonché le clausole in materia di applicazione retroattiva di compensi inferiori o di subordinazione dei compensi per la consulenza contrattuale all'effettiva stipulazione del contratto cui si riferiscono; 7) la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte dello stesso; 8) i diritti individuali omogenei degli avvocati sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, che — ferma restando la legittimazione dei professionisti interessati — può essere proposta dal Consiglio nazionale forense; 9) il giudice, accertata la non equità del compenso dell'avvocato, lo determina applicando i parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi del citato articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012.

Il comma 2 dell'articolo 1 in esame apporta alcune modifiche all'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (che, con il comma 1, ha introdotto il citato articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2012 e, al comma 2, ne ha esteso l'applicazione alle prestazioni dei professionisti diversi dagli avvocati). In primo luogo, se ne integra il comma 2 prevedendo che l'azione di classe introdotta dalla presente proposta di legge con la disposizione di cui al comma 8-*bis* del citato articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2012, ferma restando la legittimazione dei professionisti interessati, possa essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale essi sono iscritti; in secondo luogo, si dispone che la pubblica amministrazione e gli agenti della riscossione applichino, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, le disposizioni in materia di equo compenso, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste; da ultimo, si abroga il comma 4-*bis*, che esclude l'applicabilità dello stesso articolo 19-*quaterdecies* agli agenti della riscossione, « che garantiscono, comunque, al momento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste ».

L'articolo 2 istituisce l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, presso il Ministero della giustizia, al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge in materia di equo compenso.

Gli articoli 3 e 4 contengono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni transitorie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso e clausole vessatorie per le prestazioni professionali degli avvocati)

1. All'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative nonché di imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno dichiarato ricavi annui superiori a euro 10 milioni è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per l'avvocato, le cui clausole sono unilateralmente predisposte o comunque utilizzate dalle predette imprese »;

b) al comma 2, le parole: « risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e » sono sostituite dalle seguenti: « , in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, risulta »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per l'avvocato, stipulati tra i soggetti di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposti dalle im-

prese di cui al medesimo comma, salva prova contraria »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute negli accordi di cui al comma 1 che determinano, in ragione della non equità del compenso pattuito o delle altre previsioni in esse contenute, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. Non si considerano vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono o danno attuazione a principi o a disposizioni contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o la stessa Unione europea »;

e) al comma 6, le parole: « si considerano vessatorie » sono sostituite dalle seguenti: « si presumono vessatorie in via assoluta, anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione »;

f) al comma 7, le parole: « contenute nelle convenzioni » sono sostituite dalle seguenti: « contenute nelle convenzioni e negli accordi di cui al comma 1 »;

g) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte dell'avvocato nel cui interesse è prevista »;

h) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. I diritti individuali omogenei degli avvocati possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe, ai sensi delle disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun avvocato, l'azione può essere proposta dal Consiglio nazionale forense »;

i) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Il giudice, quando accerta la non equità del compenso dell'avvocato, ai sensi

del comma 2 del presente articolo, ne determina il compenso applicando i parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. Il giudice, quando accerta la vessatorietà di una clausola, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della stessa ».

2. All'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli effetti del comma 8-*bis* del medesimo articolo 13-*bis*, la legittimazione a proporre l'azione spetta in tali casi al Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La pubblica amministrazione e gli agenti della riscossione applicano, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, le disposizioni in materia di equo compenso, di cui all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste »;

c) il comma 4-*bis* è abrogato.

Art. 2.

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina degli accordi tra le imprese, di cui all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come da ultimo modificato dalla presente legge, nonché al primo periodo del comma 2 dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo erogato.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli incarichi professionali conferiti dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Per le condotte illecite poste in essere in relazione a incarichi professionali conferiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'azione di classe prevista dal comma 8-*bis* dell'articolo 13-*bis*

della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, può essere esercitata secondo le disposizioni del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile o, per le condotte poste in essere prima della data di entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31, secondo le disposizioni dell'articolo 140-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.



18PDL0140340

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3096

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANETTIN, SACCANI JOTTI

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di
accesso alla professione forense

Presentata il 6 maggio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La figura dell'avvocato, le sue conoscenze e le sue competenze e, dunque, la sua formazione e la sua abilitazione sono ancora oggi argomenti centrali nel dibattito politico.

Quella dell'avvocato è l'unica professione espressamente menzionata nella Costituzione, a riprova della specialità e della necessità della professione forense e dell'elevata considerazione che i Padri costituenti hanno avuto per l'avvocatura.

Purtroppo, la grave condizione di crisi che sta vivendo il nostro Paese a seguito della pandemia di COVID-19, unita alle inefficienze dell'attuale sistema di formazione e abilitazione della professione forense, ha avuto forti ripercussioni anche sugli avvocati, che risultano tra i soggetti più colpiti dalla crisi. Nel mese di marzo 2020, per citare un solo esempio, sui circa 470.000 liberi professionisti che hanno

richiesto il *bonus* da 600 euro alle rispettive casse di previdenza, gli avvocati sono stati circa 140.000: in pratica, un avvocato ogni tre professionisti.

La saturazione del mercato, la concorrenza sleale al ribasso, un sistema giudiziario dai tempi « talmudici » e una burocrazia soffocante e « kafkiana » hanno, di fatto, agito da detonatore per l'intera classe forense.

Nonostante la crisi e le inefficienze, però, la richiesta di giustizia è ancora molto alta nel nostro Paese: dal V rapporto del Censis sull'avvocatura italiana, presentato il 5 marzo 2021, è risultato che circa 7,2 milioni di persone si sono rivolte a un avvocato nel corso del 2020 e che la domanda potenziale (relativa a chi ha rinunciato a usufruire del servizio di un avvocato) è stata pari a 2,8 milioni.

A fronte di tale situazione, la crescente complessità del livello economico-finanziario delle questioni da trattare e la loro interdisciplinarietà, senza sottacere la « giungla » normativa e interpretativa delle fonti, richiedono competenze sempre più elevate da parte degli avvocati.

L'inefficienza dell'attuale sistema di accesso alla professione forense è, inoltre, confermata dall'esistenza di un esame di abilitazione ormai anacronistico, non meritocratico e non idoneo a valutare la preparazione degli aspiranti avvocati, non prevedendo l'applicazione di criteri di giudizio univoci in tutto il territorio nazionale.

L'esame di Stato è l'ultimo « passo » che migliaia di giovani avvocati praticanti aspettano ogni anno per iniziare la propria carriera ma, a giudizio di molti rappresentanti del settore, esso non risponde alle necessità della moderna avvocatura ed è oggetto di numerose critiche, in particolare relative alla sua struttura e ai suoi tempi di svolgimento nonché alla scarsa considerazione in merito alla specializzazione e al percorso formativo del praticante.

L'avvocatura stessa è ben consapevole della necessità di una riforma del sistema di accesso alla professione forense, a partire anche dal percorso universitario. Un simile intervento, tuttavia, produrrebbe effetti apprezzabili solo a lunghissimo termine, considerati i tempi per l'avvio e il completamento del percorso di studi.

È, quindi, necessario intervenire subito e in modo efficace per riqualificare la professione di avvocato, rispondendo non solo alle dinamiche privatistiche del mercato ma, soprattutto, garantendo i valori costituzionali che sono alla base della professione forense e della giurisdizione.

In questo senso, la presente proposta di legge interviene sulla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante « Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense », e in particolare sulle modalità di accesso alla professione, al fine di renderle più aderenti alla realtà attuale e rispondenti a principi di meritocrazia, efficienza, trasparenza ed equità.

Tramite l'istituzione di un albo speciale degli ausiliari, si consente ai laureati in giurisprudenza di svolgere un'attività retribuita e qualificata, sotto la guida e la supervisione di un avvocato.

Sempre allo scopo di valorizzare il praticantato, si prevede che dopo la pratica forense e il superamento con esito positivo delle verifiche intermedie previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, — adottato in attuazione dell'articolo 43 della citata legge n. 247 del 2012 — sia possibile iscriversi all'albo speciale dei consulenti legali, una figura professionale intermedia fra l'ausiliario e l'avvocato. L'istituzione di tale albo consente, al contempo, di deflazionare l'esame di Stato e di tutelare coloro che intendano operare nell'ambito giudiziario come professionisti retribuiti, ma che, valutando anche la situazione del mercato, non intendano avviare un proprio studio legale.

La presente proposta di legge interviene anche sull'esame di Stato, temperando le esigenze meritocratiche con quelle di celerità e di semplificazione, prevedendo che l'esame sia articolato in una prova preselettiva unica nazionale, in una prova scritta e in una prova orale.

Il superamento con esito positivo della prova preselettiva costituisce il presupposto per la partecipazione alla prova scritta e, dunque, per l'accesso all'esame di Stato « vero e proprio », che deve aver inizio entro novanta giorni dalla data della prova preselettiva (prevedendo che gli esiti della preselezione siano comunicati ai candidati entro trenta giorni dalla data della prova).

La prova scritta consiste nella redazione di un atto giudiziario, a scelta del candidato fra le seguenti materie: diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo. Tale prova, da svolgere senza l'ausilio di codici commentati, consente un'adeguata valutazione del candidato in quanto l'atto da redigere presenta aspetti di multidisciplinarietà e il candidato ha già positivamente superato le prescritte verifiche semestrali.

La prova orale verte sull'illustrazione della prova scritta e su cinque materie, tra le quali una di natura procedurale. Fra le tre materie obbligatorie – ordinamento e deontologia forense, diritto costituzionale e diritto dell'Unione europea – sono inseriti i principi di base sull'organizzazione e sulla gestione di uno stu-

dio o ufficio legale (procedure, regolamenti, disposizioni di legge e codici di condotta, norme in materia di riservatezza dei dati personali, di antiriciclaggio e di previdenza). Il candidato può scegliere, infine, una tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione degli articoli 21-bis e 21-ter della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di albi speciali degli ausiliari e dei consulenti legali)

1. Dopo l'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono inseriti i seguenti:

« Art. 21-bis. – *(Albo speciale degli ausiliari)* – 1. L'iscrizione all'albo speciale degli ausiliari può essere chiesta al consiglio dell'ordine da chi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ha un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto esercente la professione legale, in forma personale, associata o societaria.

Art. 21-ter. – *(Albo speciale dei consulenti legali)* – 1. L'iscrizione all'albo speciale dei consulenti legali può essere chiesta al consiglio dell'ordine da chi, iscritto al registro o all'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere g) e h), ha superato con esito positivo le verifiche intermedie di cui all'articolo 43 e ha un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto esercente la professione legale, in forma personale, associata o societaria ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di esame di Stato)

1. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. L'esame di Stato si articola in una prova preselettiva unica nazionale svolta in

modalità telematica, in una prova scritta e in una prova orale.

1-bis. La prova preselettiva è finalizzata all'accertamento delle capacità logico-deduttive e di apprendimento delle fonti normative e dei principali orientamenti giurisprudenziali. Essa consiste nella somministrazione ai candidati di cento quesiti a risposta multipla, costituisce condizione di ammissione alla prova scritta ed è considerata superata con il punteggio minimo di settanta risposte corrette.

1-ter. L'esito della prova preselettiva è comunicato ai candidati entro trenta giorni dalla data di svolgimento della stessa ed entro i successivi sessanta giorni deve aver inizio la prova scritta. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è calcolato ai fini del superamento dell'esame di Stato.

1-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento della prova preselettiva »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La prova scritta si svolge sui temi formulati dal Ministro della giustizia e ha per oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, principi di base in materia di amministrazione e di gestione di uno studio o ufficio legale, diritto costituzionale, con particolare riferimento alla gerarchia delle fonti e al giudizio di legittimità costituzionale, diritto dell'Unione europea e, a scelta del candidato, diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 35 punti, con voto non inferiore a 6 da parte di ciascun componente della commissione »;

e) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio minimo di 150 punti, con un punteggio non inferiore a 30 punti per ciascuna materia ».

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA



18PDL0141970

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3397

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAPIRO, BERTI, CANCELLERI, GALIZIA, SAITTA, ASCARI, BONAFEDE, CATALDI, DI SARNO, D'ORSO, FERRARESI, GIULIANO, PERANTONI, PERCONTI, SALAFIA, SARTI, SCUTELLÀ

Introduzione degli articoli 633-*bis* del codice penale e 703-*bis* del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di invasione di edifici adibiti ad abitazione e di provvedimenti urgenti a tutela del possesso

Presentata il 6 dicembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le notizie di cronaca degli ultimi giorni, tra cui si richiama l'incredibile vicenda del signor Ennio Di Lalla, romano, di 86 anni di età, il quale dopo essere stato dimesso dall'ospedale ha trovato la propria casa occupata e, addirittura, la serratura della porta di ingresso sostituita, riuscendo a rientrare nel proprio alloggio soltanto dopo venti giorni durante i quali è stato costretto a chiedere ospitalità a suo fratello, ha evidenziato come il fenomeno delle occupazioni abusive delle abitazioni stia diventando un problema sempre più frequente e preoccupante nel nostro Paese.

Sono molto frequenti i casi di immobili pubblici o privati occupati in modo abu-

sivo, senza alcuna autorizzazione da parte del legittimo proprietario.

Purtroppo, allo stato attuale, appare di primaria importanza avviare una profonda riflessione sul richiamato fenomeno, anche in considerazione delle conseguenze derivanti dalla pandemia di COVID-19.

Sono, infatti, aumentati i casi di occupazione abusiva: sono sempre più numerosi i soggetti che, senza essere titolari di un contratto di locazione e senza alcun altro titolo legittimo, si introducono e occupano abusivamente gli immobili altrui, esautorando i legittimi proprietari o assegnatari.

Si tratta, spesso, di soggetti che non hanno alcuno scrupolo e senza nulla da

perdere, i quali approfittano della condizione di debolezza in cui versano i soggetti disabili, gli anziani, i malati o altri soggetti fragili per impossessarsi delle loro abitazioni, ponendoli in condizioni di estrema difficoltà.

Questo fenomeno, che in alcuni casi avviene in circostanze incredibili, sta dando un forte allarme sociale, anche in considerazione delle modalità sistematiche con cui si verifica, che mette in condizioni di incertezza i legittimi proprietari o assegnatari di un immobile, i quali non si sentono tutelati a pieno nei loro diritti dalla normativa vigente.

In tali casi, la tutela della proprietà dovrebbe coincidere con la tutela della persona e, in particolare, della dignità e della libertà morale del proprietario o dell'assegnatario dell'alloggio, che spesso si rivela una persona vulnerabile; proprio in virtù di tale caratteristica appare necessaria l'introduzione di una disciplina speciale di tutela sia in materia penale, con la previsione di sanzioni più severe per il reo rispetto a quelle attualmente previste all'articolo 633 del codice penale, sia in materia civile, con l'istituzione di una sorta di corsia preferenziale mediante disposizioni acceleratorie dello strumento processuale volto a reintegrare nel possesso il soggetto che ne ha diritto.

Alla luce di quanto esposto in premessa, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di contrastare i richiamati fenomeni di occupazione abusiva delle abitazioni e di porvi rimedio disponendo, in primo luogo, l'introduzione di un autonomo articolo che disciplina la fattispecie speciale, rispetto al reato di cui all'articolo 633 del codice penale, di invasione di edifici altrui, pubblici o privati, adibiti ad abitazione e, in secondo luogo, la modifica di alcune disposizioni del rito civile cautelare possessorio per renderlo più semplice e rapido nel far conseguire al legittimo proprietario o possessore la reintegrazione del possesso o la disponibilità materiale dell'immobile del quale è stato spogliato in maniera illegittima.

Si vuole così rafforzare la tutela di tanti soggetti fragili che, ad esempio, dopo essere

stati dimessi dall'ospedale o di rientro dalle ferie, trovino la propria abitazione occupata con serratura della porta di ingresso sostituita e conseguente impossibilità di accedere alla propria dimora. Prima ancora del danno economico, derivante dalla lesione del diritto di proprietà, si configura, di fatto, un danno morale perché, oltre a vedersi interdetto il rientro nel proprio alloggio, al proprietario o assegnatario viene impedita anche la fruizione dei propri beni e dei propri effetti personali.

L'obiettivo che si intende conseguire con la presente proposta di legge è quello di scoraggiare e di dissuadere molti soggetti malintenzionati dal violare non solo il diritto di proprietà ma anche la dignità e la libertà morale della vittima, in particolare nei casi in cui l'occupazione riguarda un immobile adibito ad abitazione di soggetti fragili come gli anziani, i disabili o i soggetti affetti da grave patologia.

La presente proposta di legge consta di quattro articoli.

L'articolo 1 delinea una fattispecie con elementi di specialità rispetto al reato «base» di cui all'articolo 633 del codice penale diretta a perseguire, con sanzioni penali più severe, la condotta di invasione di edifici altrui, pubblici o privati, adibiti ad abitazione di cui all'articolo 633-*bis*, prevedendo, altresì, due ulteriori circostanze aggravanti e la procedibilità d'ufficio nei casi in cui: 1) il fatto è commesso da più di cinque persone o da una persona palesemente armata; 2) il fatto è commesso su edificio adibito ad abitazione di persona disabile, ultrasessantenne o affetta da grave patologia.

La repressione più rigorosa di questa specifica condotta è finalizzata a tutelare quei soggetti fragili che, di fronte alle minacce e alle intimidazioni fatte dagli occupanti abusivi, rischiano di non poter tornare in possesso del proprio alloggio nonché dei propri beni presenti all'interno dello stesso.

L'articolo 2 modifica l'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, inserendo la condotta di cui all'articolo 633-*bis* del codice penale nell'elenco dei

delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'articolo 3 introduce il nuovo articolo 703-*bis* del codice di procedura civile, configurando un procedimento cautelare possessorio *ad hoc* al fine di assicurare una tutela più rapida ed efficace al legittimo possessore o proprietario dell'abitazione illegittimamente occupata che si rivolge al giudice per essere reintegrato nel possesso nonché nella disponibilità materiale del proprio immobile, a seguito dello spoglio o della molestia subiti.

Innanzitutto, si dispone che la domanda possa essere proposta anche verbalmente nel corso dell'udienza, senza formalità e anche senza l'assistenza tecnica del difensore, prevedendo in tale ipotesi che il giudice faccia redigere apposito processo verbale. Si prevede, inoltre, che successivamente all'acquisizione delle informazioni, ove la domanda non appaia manifestamente infondata, il giudice pronunci decreto provvisoriamente esecutivo con cui ordina la reintegrazione del ricorrente nel possesso dell'immobile e fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a dieci giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a tre giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il giudice, verificata la regolare e tempestiva notificazione del ricorso e del decreto, letto il processo verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, sentite le parti e valutata ogni circostanza utile, con ordinanza, può confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con de-

creto. Contro l'ordinanza è sempre ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile.

Si stabilisce, altresì, che il ricorso, eventualmente redatto direttamente in sede di udienza con il processo verbale, e il decreto debbano essere notificati presso l'immobile oggetto dell'istanza a cura dell'ufficiale giudiziario il medesimo giorno della presa in carico della notificazione. Contestualmente alla notificazione, l'ufficiale giudiziario redige processo verbale nel quale identifica i soggetti occupanti l'immobile, dà atto di aver ingiunto agli stessi il rilascio dell'immobile da avvenire entro e non oltre il giorno successivo, annota le eventuali eccezioni sollevate dai soggetti occupanti e ogni altra notizia utile. terminate le operazioni, l'ufficiale giudiziario deposita senza ritardo il processo verbale presso la cancelleria del giudice che ha emanato il decreto.

Infine, si prevede che il giorno successivo al termine assegnato per il rilascio l'ufficiale giudiziario acceda all'immobile per immettere nel possesso l'istante e se l'immobile non è stato ancora liberato, proceda immediatamente allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica e dei servizi sociali e socio-sanitari, ove tra gli occupanti vi siano soggetti minori, ultrasettantenni o disabili gravi o gravissimi.

Da ultimo, l'articolo 4 reca disposizioni in materia di spese di giustizia stabilendo che il procedimento di cui all'articolo 703-*bis* del codice di procedura civile è esente dal versamento del contributo unificato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 633-bis. — (*Invasione di edifici adibiti ad abitazione*) — La pena è della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto di cui all'articolo 633 riguarda edifici pubblici o privati adibiti ad abitazione.

Si applica la pena della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 10.320 e si procede d'ufficio se:

1) il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata;

2) il fatto è commesso su edificio adibito ad abitazione di persona disabile, ultrasessantenne o affetta da grave patologia ».

2. Al primo comma dell'articolo 634 del codice penale, le parole: « nell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 633 e 633-bis ».

Art. 2.

(Modifica al codice di procedura penale)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente:

« *f-ter*) delitto di invasione di edifici adibiti ad abitazione previsto dall'articolo 633-bis del codice penale ».

Art. 3.

(Modifica al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 703 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« Art. 703-bis. — Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

aventi ad oggetto edifici, pubblici o privati, adibiti ad abitazione possono essere proposte verbalmente in udienza, anche senza l'assistenza tecnica di un difensore e senza formalità. Delle stesse il giudice fa redigere processo verbale.

Il giudice, acquisite nella stessa udienza sommarie informazioni, se ritiene la domanda non manifestamente infondata, ordina con decreto provvisoriamente esecutivo la cessazione delle molestie o la reintegrazione nel possesso dell'immobile in favore del ricorrente e fissa, con il medesimo decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a dieci giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a tre giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, verificata la regolare e tempestiva notificazione del ricorso e del decreto, letto il processo verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, sentite le parti e valutata ogni circostanza utile, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il provvedimento emanato con decreto. Contro l'ordinanza è sempre ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Il ricorso e il decreto provvisoriamente esecutivo devono essere notificati presso l'immobile oggetto di sgombero a cura dell'ufficiale giudiziario il medesimo giorno della presa in carico della notificazione. Contestualmente alla notificazione, l'ufficiale giudiziario redige processo verbale nel quale identifica i soggetti occupanti l'immobile, dà atto di aver ingiunto agli stessi il rilascio dell'immobile da avvenire entro e non oltre il giorno successivo, annota le eventuali eccezioni sollevate dai soggetti occupanti e ogni altra notizia utile. terminate le operazioni, l'ufficiale giudiziario deposita senza ritardo il processo verbale presso la cancelleria del giudice che ha emanato il decreto.

Il giorno successivo al termine assegnato per il rilascio l'ufficiale giudiziario accede all'immobile per immettere nel possesso l'istante. Se l'immobile non è stato ancora liberato, l'ufficiale giudiziario procede immediatamente allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica e dei ser-

vizi sociali e socio-sanitari, ove tra gli occupanti vi siano soggetti minori, ultrasettantenni o disabili gravi o gravissimi ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

1. Il procedimento di cui all'articolo 703-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è esente dal versamento del contributo unificato.

PAGINA BIANCA



18PDL0168310

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3412

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MARATTIN**

Modifiche all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di disciplina dell’imposta sul reddito applicabile alle società tra professionisti e alle società tra avvocati

Presentata il 16 dicembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge è diretta a prevedere come regime fiscale ordinario per le società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e per le società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quello delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, consentendo al contempo ai medesimi soggetti di optare per l’applicazione delle imposte sul reddito secondo la disciplina fiscale ordinaria prevista per le società commerciali. La proposta di legge disciplina inoltre il regime giuridico e gli effetti della trasformazione delle associazioni professionali costituite secondo modelli vigenti

alla data di entrata in vigore della legge in società tra professionisti e l’incorporazione di un’associazione professionale costituita secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge da parte di una società tra professionisti preesistente, distinguendo il regime applicabile a seconda che sia stata esercitata o no l’opzione per l’applicazione del regime fiscale delle società commerciali. Si intende così superare l’attuale regime che, alla luce degli indirizzi dell’Agenzia delle entrate e in mancanza di specifiche disposizioni normative, assoggetta i redditi delle sopra citate società, ancorché imputate a professionisti, all’imposta sul reddito delle società (IRES) anziché all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) secondo il regime dei redditi da lavoro autonomo.

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 1 novella l’articolo 10 della legge n. 183 del

2011 inserendo i commi da *9-bis* a *9-undecies*.

Il comma *9-bis* applica alle società tra professionisti e alle società tra avvocati il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

Il comma *9-ter* esclude l'applicazione, alle predette società, del regime forfetario di vantaggio previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Il comma *9-quater* consente alle citate società di optare, in alternativa al regime di cui al comma *9-bis*, per l'applicazione della disciplina fiscale ordinaria per le società commerciali, precisando che l'opzione è comunicata in sede di costituzione ovvero entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta ed è irrevocabile.

Il comma *9-quinquies* consente la trasformazione delle associazioni professionali costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge in società tra professionisti ovvero l'incorporazione di una associazione professionale costituita secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge da parte di una società tra professionisti preesistente, precisando che in entrambi i casi viene assicurata la continuità dei rapporti giuridici in essere.

Il comma *9-sexies* disciplina il regime fiscale applicabile alla società tra professionisti costituita ai sensi del comma *9-quinquies* (ovvero attraverso la trasformazione) che, non esercitando l'opzione di cui al comma *9-quater*, sia assoggettata al regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. In tale caso si prevede in particolare che: *a)* la trasformazione in società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento; *b)* non si applichi l'articolo 171, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede, nel caso di trasformazione di un ente non

commerciale in società soggetta ad IRES, che la trasformazione venga considerata alla stregua di un conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda o nel complesso aziendale dell'ente stesso; *c)* il cambio della quota di partecipazione nell'associazione professionale con la quota di partecipazione nella società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze né conseguimento di reddito professionale per i soci dell'associazione professionale trasformata (salve specifiche eccezioni).

Il comma *9-septies* disciplina il regime fiscale applicabile alla società tra professionisti costituita ai sensi del comma *9-quinquies* (ovvero attraverso la trasformazione) qualora eserciti l'opzione di cui al comma *9-quater*. Anche in tale caso la trasformazione in società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione del valore di avviamento; tuttavia, a differenza del caso disciplinato dal comma *9-sexies*, l'articolo 171, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trova applicazione. Si prevede che il reddito professionale, determinato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 e dell'articolo 54 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, rileverà ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'associazione professionale trasformata e sarà attribuito per trasparenza agli associati per l'intero ammontare nell'esercizio di trasformazione o, a scelta dell'associazione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le riserve costituite o iscritte a fronte del conferimento di elementi dell'attivo nella società tra professionisti, e fino a concorrenza del reddito professionale, si considerano costituite con utili imputati agli associati nell'esercizio in cui avviene la trasformazione. Infine, i fondi e le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati agli associati non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione se, dopo la trasformazione, siano state iscritte in bilancio con

indicazione della loro origine e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 6 dell'articolo 47 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi.

Il comma 9-*octies* prevede che le disposizioni di cui al comma 9-*septies* si applichino anche alle società tra professionisti che esercitino l'opzione di cui al comma 9-*quater* in un esercizio successivo a quello di costituzione, per il periodo d'imposta di esercizio dell'opzione.

Il comma 9-*novies*, in alternativa al regime previsto dai commi 9-*septies* e 9-*octies*, consente alla società tra professionisti di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di costituzione o quella relativa all'esercizio dell'opzione, per l'applicazione sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, con un'aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori, disciplinando le modalità di versamento dell'imposta stessa e prevedendo il regime fiscale applicabile nel caso in cui le riserve corrispondenti al saldo attivo risultante dall'attività di affrancazione siano distribuite ai soci prima del terzo esercizio successivo a quello di esercizio dell'opzione.

Il comma 9-*decies* prevede la disciplina applicabile nel caso di incorporazione di un'associazione professionale costituita secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge da parte di una società tra professionisti preesistente, prevedendo l'applicazione dei commi 9-*sexies* o 9-*septies* a seconda che la società incorporante abbia o no esercitato l'opzione per l'assoggettamento al regime delle società commerciali, ferma restando la possibilità di optare nella prima ipotesi per il regime di cui al comma 9-*novies*.

Il comma 9-*undecies* prevede che alle società di cui al comma 9-*bis* si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 9-*quater*, le medesime società devono redigere un prospetto di riconciliazione tra il bilancio redatto secondo criteri di competenza e il bilancio redatto secondo criteri di cassa.

I commi 2 e 3 disciplinano le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 9-*quater* per il primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 contiene le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Regime fiscale delle società tra professionisti e delle società tra avvocati)

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9-*quater*, alle società di cui al comma 3 del presente articolo e alle società costituite ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, si applica, anche ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-*ter*. Ai redditi delle società di cui al comma 9-*bis* non si applica in nessun caso il regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-*quater*. Le società di cui al comma 9-*bis* possono comunque optare, in alternativa al regime di cui al medesimo comma, per l'applicazione delle imposte sul reddito secondo la disciplina fiscale ordinaria di cui al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione è comunicata in sede di costituzione ovvero entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta ed è irrevocabile.

9-*quinquies*. È ammessa la trasformazione delle associazioni professionali costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione in società tra professionisti, con gli effetti di cui all'articolo 2498 del codice

civile. È altresì ammessa l'incorporazione di un'associazione professionale costituita secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione da parte di una società tra professionisti preesistente, con gli effetti di cui all'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile.

9-sexies. Nel caso in cui, in sede di trasformazione, la società costituita ai sensi del comma *9-quinquies* non eserciti l'opzione cui al comma *9-quater*:

a) la trasformazione in società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento;

b) non si applica l'articolo 171, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) il cambio della quota di partecipazione nell'associazione professionale con la quota di partecipazione nella società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze né conseguimento di reddito professionale per i soci dell'associazione professionale trasformata, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 17, comma 1, lettera *l)*, del medesimo testo unico.

9-septies. Nel caso in cui, in sede di trasformazione, la società costituita ai sensi del comma *9-quinquies* eserciti l'opzione cui al comma *9-quater*:

a) la trasformazione in società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione del valore di avviamento;

b) si applica l'articolo 171, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) il reddito professionale determinato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 e dell'articolo 54 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 917 del 1986, rileva ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'associazione professionale trasformata e viene attribuito per trasparenza agli associati per l'intero ammontare nell'esercizio di trasformazione o, a scelta dell'associazione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi esercizi non oltre il quarto. La scelta deve risultare dall'ultima dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) le riserve costituite o iscritte a fronte del conferimento di elementi dell'attivo nella società tra professionisti, e fino a concorrenza del reddito professionale determinato ai sensi della lettera c), si considerano costituite con utili imputati agli associati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nell'esercizio in cui avviene la trasformazione;

e) i fondi e le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati agli associati, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione se, dopo la trasformazione, siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione dell'articolo 47, comma 6, del medesimo testo unico.

9-octies. Le disposizioni di cui al comma *9-septies* si applicano anche alle società tra professionisti che esercitino l'opzione di cui al comma *9-quater* in un esercizio successivo a quello di costituzione, per il periodo d'imposta di esercizio dell'opzione.

9-novies. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma *9-septies* e *9-octies*, la società tra professionisti può optare, ai fini della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di costituzione ovvero a quella relativa all'esercizio dell'opzione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo, con un'aliquota del 12 per cento sulla parte dei

maggiori valori. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del primo periodo deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima rata con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è esercitata l'opzione di cui al comma 9-*quater*; le altre rate con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte relative ai periodi d'imposta successivi. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. Le riserve corrispondenti al saldo attivo risultante dall'affrancaamento ai sensi del presente comma, se distribuite prima del terzo esercizio successivo a quello di esercizio dell'opzione di cui al medesimo comma, concorrono a formare il reddito imponibile della società tra professionisti e il reddito imponibile dei soci.

9-*decies* Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 9-*quinquies*, per l'associazione professionale incorporata si producono gli effetti di cui al comma 9-*sexies* nel caso in cui la società tra professionisti incorporante non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 9-*quater*, ovvero gli effetti di cui al comma 9-*septies* nel caso in cui la società tra professionisti incorporante abbia esercitato l'opzione di cui al comma 9-*quater*. Resta ferma la possibilità per la società incorporante di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di efficacia della fusione, per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-*novies*.

9-*undecies*. Alle società di cui al comma 9-*bis*, indipendentemente dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 9-*quater*, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 9-*quater*, le società di cui al comma 9-*bis* devono redigere un prospetto di conciliazione tra il bilancio redatto secondo criteri di competenza e il bilancio redatto secondo criteri di cassa ».

2. Per il primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di en-

trata in vigore della presente legge, le società di capitali costituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e le società costituite ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, comunicano all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione di cui al comma 9-*quater* del citato articolo 10 della legge n. 183 del 2011, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le modalità delle comunicazioni di cui al comma 9-*quater* dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del comma 2 del presente articolo sono determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*novies* dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.





DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DRAGO, ANASTASI, PUGLIA, LOREFICE, LEONE, DI PIAZZA, FENU, LANNUTTI, LANZI, Marco PELLEGRINI, LOMUTI, GALLICCHIO, CORBETTA, TRENTACOSTE, ANGRISANI, NATURALE, ROMANO, EVANGELISTA, GAUDIANO, MOLLAME, VANIN, AIROLA e CASTALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2019

Modifiche all’articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso e clausole vessatorie per gli esercenti la professione forense e altre attività professionali

ONOREVOLI SENATORI. – Il comma 1 dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2017, n. 172, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico, aggiungendo alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante disciplina dell'ordinamento della professione forense, l'articolo 13-*bis*, l'istituto dell'equo compenso.

Immaginato, inizialmente, come mezzo finalizzato a riequilibrare i rapporti di forza fra gli esercenti la professione forense da una parte e gli istituti bancari ed assicurativi, loro committenti, dall'altra, ha, in breve tempo, subito alcune importanti modifiche le quali, oltre a mutarne alcuni profili sostanziali, hanno notevolmente ampliato la platea dei soggetti destinatari delle norme contemplate dalla disciplina.

Il citato articolo 13-*bis*, in un rapporto di stretta connessione con l'equo compenso, ha inoltre definito, al comma 5, i criteri che determinano la « vessatorietà » delle clausole inserite nel contratto che disciplina lo svolgimento dell'incarico professionale (nella terminologia adottata dalle legge: la « convenzione »).

Fra le clausole considerate vessatorie rientrano quelle che prevedono facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive da eseguire a titolo gratuito, l'anticipazione di spese da parte del professionista, la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale, l'accettazione di termini di pagamento lunghi, eccetera.

Il comma 2 dell'articolo 19-*quaterdecies* del citato decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 172 del 2017, ha poi statuito che le disposizioni in materia di equo compenso e vessatorietà delle clausole previste per l'attività forense, trovano applicazione, in quanto compatibili anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, cioè ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

La determinazione dei parametri da assumere ai fini della determinazione dei compensi è demandata, per la generalità dei lavoratori autonomi, ad appositi decreti ministeriali da adottarsi ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Gli strumenti di tutela degli interessi della parte implicitamente considerata « debole » del rapporto contrattuale trovano applicazione in presenza di un fondamentale requisito, individuato nell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247: quello che le convenzioni siano unilateralmente predisposte dalle imprese committenti la prestazione professionale.

Ciò ha fortemente limitato l'efficacia delle tutele introdotte dal più volte citato articolo 13-*bis* in quanto le società committenti, che facevano fino a quel momento ampio ricorso a formulari standardizzati che sottoponevano ai propri professionisti di fiducia con l'implicito messaggio che le condizioni contrattuali non potevano essere oggetto di diversa pattuizione, hanno abbandonato tali strumenti, tornando ad una negoziazione delle

condizioni contrattuali solo apparentemente condivisa e paritetica.

In realtà la condizione di debolezza contrattuale conduce spesso il professionista a dover subire le condizioni imposte dalla controparte, pena la perdita di opportunità di lavoro. Per le ragioni appena illustrate è possibile affermare che l'introduzione dell'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha prodotto solo in parte gli effetti sperati.

Il presente disegno di legge ha la finalità di correggere gli aspetti della norma che ne hanno limitato l'efficacia, introducendo l'inderogabilità tanto dell'equo compenso

quanto della declaratoria di vessatorietà per le clausole contrattuali individuate dallo stesso articolo 13-*bis* e ciò anche nei casi di convenzioni non unilateralmente predisposte dalle imprese.

Con la modifica proposta, il professionista che risulti parte di una convenzione con una delle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 13-*bis*, predisposta o meno unilateralmente, ha sempre la possibilità, salvi gli ordinari termini di decadenza, di far valere il proprio diritto a rivendicare un trattamento economico equo, nonché invocare la nullità delle clausole considerate vessatorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « , con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese » sono soppresse;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 7 è abrogato.



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice LONARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2020

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense e all'esercizio della professione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge promuove la riforma dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. In molti Paesi – per esempio in Spagna e negli Stati Uniti – è previsto l'accesso alla professione forense con modalità più rapide e oggettive, diversamente da quel che accade in Italia, dove le modalità d'esame discendono ancora da un regio decreto del 1933 (il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36). Questo determina una situazione di grave iniquità e discriminazione nei confronti dei giovani aspiranti avvocati italiani, che nel nostro Paese accedono alla professione in età ben più avanzata rispetto agli altri colleghi europei ed *extra-comunitari*, avendo così meno possibilità di esprimersi e di eccellere nel mercato del lavoro. Una riforma dell'esame di Stato è ormai assolutamente urgente: non solo perché anche a questi giovani laureati va applicato il principio della libera circolazione dei servizi in Europa (una delle quattro libertà su cui si basa il Mercato europeo comune), ma anche perché, soprattutto nel progetto di ricostruzione del Paese dopo la cessazione della pandemia da COVID-19, è fondamentale che i giovani possano dare il loro prezioso contributo e ci sia il giusto ricambio generazionale della classe dirigente. Appare inoltre particolarmente evidente che non ci sia la volontà di applicare la legge n. 247 del 2012, con la quale già all'epoca si voleva aggiornare l'esame di Stato in oggetto, giacché anche nel 2019 c'è stato un ulteriore rinvio della riforma sino al 2022.

È giunto dunque il momento di prendere provvedimenti seri e di dare esaustiva rispo-

sta alla necessità di rendere di nuovo efficace e meritocratica la selezione dell'esame di Stato, ormai troppo vecchio per adempiere ai suoi compiti. Questo disegno di legge si propone di disciplinare, salvaguardando i fondamentali principi di cui all'articolo 3 ed all'articolo 33 della Costituzione, l'accesso alla professione forense con nuove modalità. Garantisce il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, seguendo l'evoluzione dei rapporti sociali avvenuta in questi ottanta-sette anni (dal 1933 ad oggi), a causa della quale è diventato necessario e urgente riformare il suddetto esame. Considerando ora i contenuti salienti del disegno di legge, esso reca modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, che disciplina lo svolgimento della professione forense.

L'articolo 1, che novella la citata legge n. 247 del 2012, attraverso la sostituzione degli articoli 46, 47, 48 e 49, stabilisce che all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sono ammessi i possessori della laurea in giurisprudenza conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente e che questo consista in un tirocinio pratico e in una prova scritta. Vengono stabiliti altresì i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio, a carattere continuativo della durata di diciotto mesi.

Vengono disciplinati, sulla base di quanto già previsto, le nomine delle commissioni e delle sottocommissioni d'esame ed il loro funzionamento. Le modifiche intervengono, inoltre, sulla disciplina della prova d'esame, così articolata: *a)* un *test* da 90 quesiti a risposta multipla, da svolgersi in un'unica giornata con correzione rapida attraverso correttore ottico; *b)* banca dati da 5.000 que-

siti giuridico-deontologici; *c*) nessuna prova orale; *d*) due sessioni d'esame ogni anno.

È previsto che dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la corte di appello rilasci il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e che il suddetto conservi efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

L'articolo 2 reca disposizioni transitorie e finali che risolvono la problematica dell'ingorgo che, a causa della pandemia, si sta creando relativamente alla correzione degli elaborati 2019 e alla prosecuzione degli

esami orali 2018, oltre che alla materiale impossibilità di svolgere l'esame 2020 con le attuali procedure:

a) per coloro che devono ancora sostenere gli orali 2018 è garantita la prosecuzione della fase orale, per via telematica, disciplinata dalla previgente normativa;

b) per coloro che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 sono ammessi *de plano* alla fase orale, in via telematica, disciplinata dalla previgente normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge
31 dicembre 2012, n. 247)*

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. - (*Specializzazioni*) - 1. Gli avvocati possono ottenere e indicare il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.

2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali.

3. I percorsi formativi per il conseguimento del titolo di specialista, di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza convenzionate con il CNF e con i consigli degli ordini territoriali. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno sette anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione previsti dal regolamento di cui al comma 1.

5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i criteri in base ai quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

6. Il CNF revoca il titolo di specialista nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta limitazione all'esercizio dell'attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo.

9. Coloro che conseguono l'abilitazione professionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono frequentare un corso di specializzazione tra quelli indicati dal regolamento di cui al comma 1 »;

b) l'articolo 41 è abrogato;

c) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

« Art. 46. - (*Esame di Stato per l'abilitazione*) - 1. Agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sono ammessi i possessori della laurea in giurisprudenza conseguita prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'esame di Stato consiste in un tirocinio pratico obbligatorio e in una prova scritta »;

d) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« Art. 47. - (*Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio*) - 1. Alla prova

scritta di cui all'articolo 49 si accede nella prima sessione utile dopo il superamento di una prova pratica a carattere continuativo successivo a un periodo di tirocinio della durata di diciotto mesi. Il tirocinio professionale consiste in un periodo di formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato, finalizzato al conseguimento delle capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché ad apprendere i principi etici e le regole deontologiche della professione.

2. Presso ogni consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, la cui iscrizione è presupposto per lo svolgimento del tirocinio professionale.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.

4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse, così come auspicato dalla Convenzione quadro sottoscritta il 24 febbraio 2017 tra il CNF e la Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e scienze giuridiche, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi e può essere iniziato anche durante l'ultimo anno di iscrizione alla facoltà di giurisprudenza, purché in regola con gli esami. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata, previa verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a sette anni o presso l'ufficio legale di un ente pubblico;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso un ufficio giudiziario;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione forense;

d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è computato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può ospitare più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale

del richiedente e dell'organizzazione dello studio.

11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio e un corrispettivo determinato in base alla qualità del lavoro svolto. Negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, oltre al corrispettivo, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso maggiore per l'attività svolta per conto dell'ufficio legale, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dell'ufficio legale da parte del praticante avvocato.

12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché già in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione è rilasciata unitamente alla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e alla paternità del praticante avvocato e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio in altro Paese dell'Unione europea.

14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

15. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere la prova scritta una volta compiuto il tirocinio »;

e) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« Art. 48. - (*Sedi della prova scritta e nomina delle Commissioni*) - 1. La prova scritta si svolge presso le sedi di corte di appello ed è gestita direttamente dagli ordini forensi. Presso ciascuna sede d'esame, con decreto del Ministro della giustizia, è nominata una Commissione incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento della prova d'esame, ivi compresa l'identificazione dei candidati, la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la vigilanza e la verbalizzazione. Tale Commissione non ha compiti valutativi ed espleta altresì le operazioni di cui all'articolo 49-bis. Essa è composta da quattro membri di cui due docenti della facoltà di giurisprudenza e due avvo-

cati indicati dagli ordini degli avvocati territorialmente competenti nel distretto ove ha sede la corte di appello. Con lo stesso decreto il Ministro della giustizia nomina il presidente della Commissione e definisce le modalità di funzionamento della Commissione.

2. La prova scritta di cui all'articolo 49 è organizzata dal Ministero della giustizia tenendo conto anche delle esigenze dei candidati in situazione di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 »;

f) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« Art. 49. - (*Prova scritta*) - 1. La Commissione nazionale per la prova scritta, nominata con decreto del Ministro della giustizia, rimane in carica tre anni ed è composta da otto membri, di cui:

a) due docenti universitari di prima fascia, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane su indicazioni della Conferenza dei presidi della facoltà di giurisprudenza;

b) due docenti universitari di seconda fascia, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazione della conferenza dei presidi della facoltà di giurisprudenza;

c) quattro avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

2. Il presidente della Commissione è nominato con il decreto di cui al comma 1 tra i componenti di cui al medesimo comma, lettera a). La Commissione delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

3. La prova scritta tiene conto degli obiettivi formativi qualificanti previsti dalla classe di laurea e si svolge due volte l'anno e valuta:

a) le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo all'applicazione del diritto, nonché la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea;

b) le capacità del candidato nell'applicare le conoscenze acquisite durante la pratica forense e nel risolvere questioni di deontologia professionale.

4. La Commissione predispose cinquemila quesiti a risposta multipla, prevedendo cinque possibili risposte, di cui una sola esatta, individuata dalla Commissione stessa. Il Ministero della giustizia cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta. Dall'archivio sono estratti, con procedura automatizzata che garantisce la totale segretezza della prova, novanta quesiti, ripartiti tra le materie di cui al comma 3. Il Ministero provvede alla riproduzione e alla distribuzione ai singoli atenei, sedi della prova d'esame, mediante l'utilizzo di mezzi informatizzati che garantiscano la totale segretezza del contenuto della prova. Con decreto del dirigente responsabile del servizio competente, sentita l'Autorità per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono stabilite le modalità tecniche per la trasmissione dei quesiti ai singoli atenei.

5. L'archivio di cui al comma 4 viene annualmente revisionato ed incrementato con ulteriori 400 quesiti.

6. La prova d'esame si svolge in un'unica giornata e consiste nella soluzione dei novanta quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio come previsto al comma 4.

7. Ciascuna prova scritta si svolge contemporaneamente nelle diverse sedi individuate ai sensi dell'articolo 48, con contenuto identico in tutto il territorio nazionale.

8. Dall'inizio della prova i candidati hanno a disposizione 180 minuti. La correzione avviene in forma anonima mediante lettura elettronica degli elaborati. La valutazione della prova scritta, consistente in quesiti a risposta multipla, determina l'attribuzione di un punteggio di "+ 1" per ogni risposta esatta, di "0" per ogni risposta non data e di "- 0,25" per ogni risposta errata.

9. Per lo svolgimento della prova di esame di Stato, nonché per la correzione degli elaborati, il Ministero della giustizia può avvalersi di strutture tecnico-strumentali atte a garantire la tempestività di consegna dei quesiti presso le sedi d'esame, la totale segretezza del contenuto della prova e l'anonimato dei candidati in sede di correzione degli elaborati.

10. La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 70 punti.

11. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro, né con estranei, né possono consultare testi, pena l'esclusione dall'esame. È altresì vietata l'introduzione nell'aula di esame di telefoni portatili e di altri strumenti di comunicazione.

12. Le prove devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministero della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. L'appello dei candidati deve svolgersi in tempo utile affinché le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministero della giustizia »;

g) dopo l'articolo 49 sono inseriti i seguenti:

« Art. 49-bis. - (Valutazione della prova e voto finale) - 1. La Commissione di cui

all'articolo 48 attribuisce ad ogni singolo candidato il voto finale costituito dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e redige un elenco finale degli idonei da trasmettere, immediatamente e comunque non oltre un termine di quindici giorni, al Ministero della giustizia e alla corte d'appello presso cui si svolgono gli esami.

2. La corte di appello presso cui si svolgono gli esami cura che sia data comunicazione del risultato degli esami ai singoli candidati e provvede a rilasciare il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 49-ter. - (Diploma di abilitazione)

- 1. La corte di appello presso cui si svolgono gli esami dispone l'affissione dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato gli esami e, per delega del Ministero, conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ai laureati in giurisprudenza che hanno superato il tirocinio di cui all'articolo 47 e la prova scritta di cui all'articolo 49 ».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. È data facoltà ai praticanti avvocato che hanno concluso il tirocinio formativo con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge di poter comunque sostenere l'esame con le modalità di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

2. È data facoltà ai praticanti avvocato che hanno concluso dodici dei diciotto mesi totali del tirocinio formativo con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge di poter continuare a svolgere il tirocinio nei preesistenti oneri e tempi e di poter sostenere l'esame con le modalità di cui alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

3. Fatta salva la facoltà di rinuncia, al fine di sostenere l'esame per l'abilitazione alla professione forense nelle nuove modalità previste dalla presente legge, ai praticanti avvocato che hanno superato la prova scritta con le modalità precedenti e relativa all'esame per l'abilitazione alla professione forense dell'anno 2018, ma che tuttavia non hanno ancora potuto sostenere la prova orale, è garantita la prosecuzione della fase orale, come disciplinata dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'archivio di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è pubblicato in concomitanza con l'avviso pubblico per poter sostenere l'esame. A tal fine l'avviso pubblico per l'esame con le nuove modalità è pubblicato entro il 20 dicembre 2020, ovvero almeno sessanta giorni prima della prova d'esame.

€ 1,00



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MELONI, MORRONE e MANDELLI

(V. Stampato Camera n. 3179)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 ottobre 2021*

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230

del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso

inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fat-

tura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità

opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4.

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un in-

dennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5.

(Disciplina dell'equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di prevenire un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti mi-

nisteriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 7.

*(Parere di congruità
con efficacia di titolo esecutivo)*

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha

sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9.

(Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10.

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali

degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00